

# L'ESECUZIONE FORZATA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA DI FAMIGLIA(\*)

Dir. famiglia 2008, 2, 880

Andrea Graziosi - Straordinario dell'Univ. di Ferrara

*1. Premessa. - 2. Gli obblighi di consegna del figlio minore. - 3. L'attuazione del diritto di visita e delle altre disposizioni relative all'affidamento dei figli. - 3.1. Il nuovo sistema di misure coercitive indirette introdotto dall'art. 709-ter c.p.c. - 4. La tutela privilegiata degli assegni di mantenimento disposti nella separazione e nel divorzio. - 4.1. Gli strumenti operanti in costanza di matrimonio. - 4.2. La separazione: il sequestro ed il sistema di distrazione dei crediti periodici del coniuge obbligato (art. 156, comma 6, c.p.c.). - 4.3. Il divorzio: il sequestro e l'azione esecutiva diretta nei confronti del terzo di cui all'art. 8 l. div. - 5. La tutela penale degli assegni. - 6. Le funzioni del giudice tutelare. - 7. Conclusioni.*

1. Se si osservano i **provvedimenti che il giudice pronuncia in materia di famiglia** nella prospettiva della loro esecuzione coattiva, li si possono suddividere in **due tipologie** di fondo: 1) quelli volti a disciplinare i rapporti tra genitori e figli minori nella famiglia in crisi, includendo in tale categoria, non solo l'affidamento del figlio in senso stretto (congiunto o esclusivo che sia), ma anche quella vastissima gamma di misure che va sotto il nome di diritto di visita e che comprende le numerosissime disposizioni date per assicurare la continuità dei rapporti con il genitore non affidatario e comunque, più in generale, l'equilibrato svolgimento della genitorialità dopo la cessazione della relazione tra i genitori; 2) quelli a contenuto patrimoniale, consistenti, il più delle volte, in obbligazioni future a carattere periodico, disposte per il mantenimento dei figli o dell'altro coniuge (sinteticamente denominate, nel gergo giudiziario ma anche nel lessico legislativo, "gli assegni").

Entrambe le predette categorie di provvedimenti scontano non trascurabili problemi sotto il profilo della loro eseguibilità coattiva. Un po' per ragioni loro intrinseche, un po' per la trascuratezza del nostro legislatore nell'approntare idonei strumenti di tutela esecutiva differenziata.

È del tutto evidente, infatti, che **i diritti, e le consequenziali obbligazioni che costellano il diritto di famiglia, hanno caratteristiche del tutto peculiari rispetto a quelle proprie di altri campi del diritto civile**. Nella gran parte dei casi si tratta di posizioni soggettive direttamente (o indirettamente) riconducibili a diritti fondamentali della persona, i quali, per un verso, non possono rimanere ineseguiti per un tempo troppo lungo senza che il loro titolare subisca pregiudizi irreversibili, e per altro verso, non sono suscettibili, o lo sono solo assai difficoltosamente, **di essere eseguiti nelle forme ordinarie di cui al libro terzo del nostro codice di rito**. È chiaro, ad esempio, ma sul punto si tornerà più avanti, che l'attuazione coattiva del provvedimento del giudice che affida il minore ad uno dei genitori, concretandosi di solito **nella traduzione di un essere umano** (un bambino, per l'esattezza) **da un ambito familiare ad un altro**, è operazione che interferisce con alcune delle più inviolabili garanzie della persona, e mal si presta ad essere compiuta nelle forme esecutive ordinarie<sup>(1)</sup>. Come meglio si vedrà oltre, rilievi non molto diversi possono essere svolti, *mutatis mutandis*, anche per ciò che riguarda gli obblighi di natura patrimoniale, generalmente correlati al soddisfacimento di bisogni primari dei soggetti coinvolti.

Quelli che compongono il diritto di famiglia sono, in altri termini, quasi sempre diritti che potremmo definire "*sensibili*", i quali, proprio per questa ragione, richiedono forme di tutela esecutiva differenziate e, in ogni caso, più incisive. Di tale esigenza il nostro legislatore sino ad oggi sembrava essersi accorto solo a metà. Se i c.d. assegni di mantenimento hanno goduto sin dalla riforma del '75 di una tutela esecutiva privilegiata (v. *infra*, n. 5), nulla di specifico era previsto per gli obblighi relativi all'affidamento dei figli, tranne la blanda e spesso poco efficace tutela penale. A questa situazione, per certi versi paradossale, si è recentemente cercato di porre rimedio con la l. n. 54/2006 attraverso l'introduzione di un apparato di misure sanzionatorie (o coercitive indirette) volto a contrastare tutte "le inadempienze" di cui un genitore può rendersi responsabile in campo familiare (art. 709-ter, comma 2, c.p.c.). La strada seguita è probabilmente quella giusta, perché affronta un problema sentitissimo nella pratica, e ormai non più eludibile, e perché si pone nel solco dell'esecuzione indiretta, che è lo strumento

tecnicamente più adatto a portare ad esecuzione i diritti inidonei ad essere eseguiti nelle forme ordinarie(2). Purtroppo, però, come si avrà modo di osservare, il dispositivo processuale offertoci dall'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. è tutt'altro che ben congegnato e, all'atto pratico, difficilmente riuscirà ad assolvere in modo soddisfacente alla preziosa funzione cui sarebbe preordinato.

Fatte queste brevi premesse, nell'esposizione che segue mi atterrò allo schema sopra delineato: dapprima verranno affrontate le problematiche connesse all'esecuzione coattiva dei provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori e figli in tutte le loro molteplici sfaccettature, poi saranno trattate quelle relative ai provvedimenti di natura economica, e da ultimo qualche cenno sarà dedicato allo strumento penale, valevole tanto per gli uni che per gli altri provvedimenti, ma non certo dotato della flessibilità e rapidità che, invece, sarebbe richiesta in un campo come quello familiare.

2. Il nostro ordinamento è sprovvisto di un dispositivo specifico per l'esecuzione forzata degli obblighi di consegna dei minori; pertanto, affrontare questo argomento equivale a misurarsi con una gigantesca lacuna normativa.

In un quadro di questo genere, stigmatizzato severamente da molto tempo dalla quasi unanime dottrina(3), si è ovviamente sbizzarrita la fantasia degli interpreti e degli operatori e sono state elaborate una gran quantità di soluzioni, più o meno plausibili. Tra le innumerevoli proposte avanzate, troviamo, ad esempio, l'esecuzione a mezzo del Pubblico ministero, della polizia giudiziaria o dell'usciera, l'esecuzione in via amministrativa(4), l'esecuzione in via breve sotto il controllo del giudice della cognizione, l'esecuzione affidata al giudice tutelare(5), l'esecuzione forzata in forma specifica affidata all'ufficiale giudiziario in una delle forme previste del libro terzo del c.p.c.

In una tale babele di soluzioni, ove troviamo anche la posizione di chi esclude l'eseguibilità stessa dei provvedimenti in materia minorile(6), mi limiterò qui a prendere in considerazione solo quelle che denotano un maggior fondamento normativo e che, al contempo, riscuotono maggiori consensi tra gli interpreti(7) e nella prassi applicativa.

Anzitutto va considerata la possibilità di fare ricorso alla procedura di esecuzione per consegna o rilascio *ex* artt. 605 ss. c.p.c. L'argomento che sembrerebbe utilizzabile a favore di questa opzione è apparentemente semplice, benché un po' nominalistico: dovendosi "consegnare" coattivamente il figlio minore (generalmente) al genitore affidatario, le forme esecutive da seguirsi sono quelle per "consegna" o rilascio di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.(8). Una simile opzione appare in primo luogo ripugnante sul piano morale, poiché sostanzialmente muove dall'equiparazione tra un essere umano, un bambino per l'esattezza, ed una *res* (ossia il bene mobile che generalmente costituisce l'oggetto dell'azione esecutiva degli obblighi di consegna). Inoltre, la sua percorribilità sembra impedita dall'art. 2930 c.c., laddove consente l'utilizzazione di questa procedura esecutiva solo "se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile". Siccome un minore non è certamente una "cosa" mobile o immobile, se ne desume agevolmente che egli non può essere fatto oggetto di esecuzione per consegna e rilascio(9).

Altra soluzione da prendere in esame è quella di ricorrere al procedimento previsto per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare dagli artt. 612 ss. c.p.c. Come noto, si tratta di una procedura particolarmente flessibile, nella quale al giudice è lasciata amplissima libertà di movimento, tanto in ordine alle modalità procedurali da seguire, che in ordine agli ausiliari di cui eventualmente servirsi. Sotto questo profilo, pertanto, è questa la via che sembra preferibile, poiché lo strumento esecutivo risulta più facilmente adattabile alle esigenze del tutto peculiari che caratterizzano l'esecuzione degli obblighi di consegna dei minori. Esiste, tuttavia, un ostacolo esegetico che pare opporsi recisamente a questa ultima ricostruzione. Se infatti si interpreta restrittivamente l'art. 2931 c.c., nella parte in cui restringe il ricorso alla procedura per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare ai soli casi in cui "non è adempiuto un obbligo di fare", potrebbe rimanerne escluso il rifiuto di consegnare il figlio minore all'altro genitore. In realtà, mi sembra che il problema si possa superare con relativa facilità, se solo si accede ad una più ampia, e lessicalmente non incompatibile, nozione di "obblighi di fare", includente anche la condotta negativa di chi rifiuta un comportamento dovuto (quale è di certo quella di chi non ottempera all'obbligo di consegnare un minore). Risolta positivamente tale ultima questione, ritengo che quella appena riferita sia l'opzione interpretativa da prediligere(10), sia, come già detto, per la sua indubbia versatilità, sia perché valorizza il dato

relazionale (tra genitore e figlio) quale prevalente oggetto dell'azione esecutiva, a tutto discapito di un inesistente diritto soggettivo alla consegna del minore (che così si troverebbe, ancora una volta, ad essere concepito come un oggetto, piuttosto che come un soggetto di diritti)(11).

Da ultimo un cenno merita la tesi che vuole l'esecuzione degli obblighi di consegna dei minori interamente affidata al giudice della cognizione, il quale dovrebbe procedere nelle forme che ritiene più opportune. Questa soluzione, di recente autorevolmente avallata(12), sembra, tra l'altro, trovare un riscontro normativo nell'art. 6, comma 10, l. div., il quale, non senza qualche contraddizione, prevede che "all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito", e che "a tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del Pubblico ministero, al giudice tutelare"(13). Una siffatta opzione desta più di una perplessità, giacché, se, per un verso, essa si rivela priva di un reale fondamento normativo (il menzionato art. 6, comma 10, l. div. varrebbe al massimo a legittimarla con riguardo a provvedimenti formati nell'ambito dei processi di divorzio, determinando così un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri provvedimenti che possono esser resi in campo familiare), per altro verso è dubbio che un procedimento come quello esecutivo, nel quale si fa uso della forza coercitiva dello Stato, possa esser rimesso, quanto al *modus procedendi*, alla completa discrezionalità del giudice(14).

In questa cornice di grande incertezza, il Supremo Collegio, nell'arco degli anni, ha avuto modo di prendere più volte posizione sulla questione, assestandosi su un tentativo di ricostruzione organica della materia tratteggiato, specialmente, nell'ampia motivazione della sentenza 7 ottobre 1980 n. 5374(15).

In questa pronuncia, la Suprema Corte individua tre ordini di situazioni possibili, e per ognuna di esse imposta la soluzione che reputa più adeguata:

- il provvedimento minorile contenuto in una sentenza, munita del massimo grado di stabilità possibile, cioè l'irrevocabilità che può discendere dal passaggio in giudicato, deve essere eseguito nelle forme di cui agli artt. 612 ss. c.p.c.;
- i provvedimenti di giurisdizione volontaria, pur inidonei al giudicato, sono destinati a regolare la situazione in modo "tendenzialmente stabile", perciò anch'essi vanno eseguiti facendo ricorso al procedimento *ex artt.* 612 ss. c.p.c.;
- i provvedimenti interinali o cautelari, quali, primi fra tutti, i provvedimenti presidenziali prodromici tanto al giudizio di separazione che a quello di divorzio, stante la loro assoluta provvisorietà ed instabilità, vanno eseguiti "in via breve", mediante "forme processuali esecutive garantite dallo stesso giudice che ha disposto (provvisoriamente) al riguardo", cioè ricorrendo, se necessario, agli organi amministrativi di polizia(16).

Questo, in sintesi, il paradigma procedimentale disegnato dal Supremo Collegio, poi ribadito costantemente in altre occasioni(17), ed al quale le prassi giudiziarie più diffuse tendono progressivamente ad allinearsi(18).

Se quello appena tratteggiato può ormai considerarsi il quadro di riferimento (cui va aggiunta, come si vedrà *infra*, n. 3.2, la possibilità di chiedere l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 709-ter, comma 2, c.p.c.), a livello applicativo si è posto il problema della sindacabilità e/o sospendibilità del provvedimento di affidamento ad opera del giudice dell'esecuzione, nel caso in cui sia il figlio minore a rifiutarne l'attuazione. Alcune pronunce tendono ad ammetterlo, giungendo, talvolta, perfino a rilevare un contrasto con gli artt. 2 e 30 Cost. di eventuali procedure esecutive su un minore dissenziente(19).

La questione è naturalmente assai delicata, giacché ripugna l'idea di usare la forza per costringere un minore a stare dove egli non vuole stare. Tuttavia, non credo si possa condividere l'opinione che sia il giudice dell'esecuzione a poter correggere la situazione, intervenendo sul provvedimento che è chiamato ad eseguire, in quanto ciò determinerebbe un'indebita sovrapposizione funzionale tra fase cognitiva e fase esecutiva, incoerente sul piano sistematico, ma anche foriera di molta confusione su quello pratico. Gli strumenti per ottenere la revoca o modifica dei provvedimenti di affidamento ci sono (penso in particolar modo ai procedimenti *ex artt.* 710 ss. c.p.c. e 9, comma 1, l. div.) ed è a quelli che si deve far riferimento, anche per richiedere eventuali inibitorie.

**3.** Seguendo il programma d'indagine fissato in premessa e rimanendo ancora nel campo dei

provvedimenti che regolano i rapporti non patrimoniali tra genitori e figli, passiamo ora ad analizzare i problemi che pone l'attuazione coattiva del c.d. diritto di visita del genitore non affidatario o, in caso di affidamento condiviso (nuovo art. 155 c.c.), del genitore coaffidatario ma non collocatario della prole.

Anzitutto va precisato che con l'espressione sintetica "diritto di visita", o, più propriamente, "diritto di frequentazione", si fa generalmente riferimento a quell'insieme di prescrizioni volte a garantire la continuità dei rapporti tra il figlio minore ed il genitore non affidatario, o comunque non collocatario, al fine di assicurare la compartecipazione di entrambi i genitori al percorso formativo del proprio figlio.

In realtà, soprattutto ora che la l. n. 54/2006 ha introdotto come prioritario il regime del c.d. affidamento condiviso, le prescrizioni della cui attuazione coattiva ci si deve occupare in questa sede sono tutte quelle che, insieme all'affidamento (o semplice collocamento), vengono date per il corretto, pieno ed equilibrato esercizio della genitorialità dopo che la relazione tra i coniugi è cessata (mi riferisco, per esser ancor più preciso, a quella miriade di disposizioni, lentamente elaborate dai pratici, che quasi sempre fanno capolino nelle pronunce di separazione e di divorzio, quali, ad esempio, la permanenza dei figli a *week-end* alternati presso il genitore non affidatario; la regolamentazione delle festività e delle vacanze estive; la partecipazione dei genitori alle attività formative o ludiche dei propri figli; la condivisione di certe scelte e di certe responsabilità educative, ecc.).

Ebbene, se l'esperienza concreta dimostra che è assai frequente l'inottemperanza o anche semplicemente l'elusione a questa variegata tipologia di provvedimenti del giudice, sino ad oggi non era previsto alcuno strumento specifico per garantirne coattivamente il rispetto. Le uniche insufficienti possibilità di reazione date al genitore vittima del mancato rispetto del suo diritto di visita erano rappresentate dal ricorso alla tutela penale (su cui v. *infra*, n. 5) e dalla facoltà di chiedere al giudice modifiche (punitive) delle condizioni di affidamento(20). Ciò, è bene subito precisare, era (ed è) causa di pregiudizi anche molto significativi per i minori che subiscono condotte di questo genere, perché se le prescrizioni sul diritto di visita (inteso in senso lato) non vengono rispettate, si corre il rischio che una delle due figure genitoriali venga estromessa o fortemente marginalizzata dalla crescita del figlio con tutte le conseguenze negative che a ciò possono associarsi, per ormai pacifica constatazione delle scienze pedagogiche.

3.1. A tale situazione, che rimetteva sostanzialmente l'osservanza delle disposizioni qui in esame all'adeguamento spontaneo del genitore obbligato, ha cercato di porre rimedio la l. n. 54/2006 con l'introduzione del nuovo art. 709-ter, commi 2 e 3, c.p.c.(21).

La strada prescelta è stata quella dell'introduzione di un sistema progressivo di misure coercitive indirette, volte ad assicurare il rispetto di tutti i provvedimenti in senso lato di affidamento, istruzione ed educazione dei minori.

Che tecnicamente si tratti di misure coercitive indirette è reso evidente dal fatto che, come è proprio di questi strumenti, sono previste delle sanzioni come conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione civile al chiaro scopo di indurre l'obbligato ad adempiere, prefigurandogli, con la possibile irrogazione della sanzione, una lesione più cospicua del vantaggio che riuscirebbe a trarre protraendo il suo inadempimento(22). Non è questa la sede per indugiare su un tema vasto e dibattutissimo come quello della c.d. esecuzione forzata indiretta(23), basti ricordare che era ormai risalente e pressoché unanime il suggerimento della dottrina di far ricorso alla tecnica della coercizione indiretta come mezzo di attuazione degli obblighi non patrimoniali in campo familiare(24), e quindi, almeno in linea di principio, non può che essere salutata con favore l'introduzione della norma ora in esame.

Quel che, invece, lascia assai perplessi è la scarsa qualità tecnica dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., ove sono individuate in modo assai approssimativo, sia le fattispecie sanzionate ("gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento"), sia le misure afflittive (oltre a "modificare i provvedimenti in vigore"(25) il giudice può "1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore

inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende") applicabili sia singolarmente che "congiuntamente".

Il lessico ridondante e ripetitivo utilizzato per individuare la condotta punibile ne lascia i contorni talmente indefiniti, che la concreta applicazione delle sanzioni sarà quasi certamente rimessa ad una troppo ampia valutazione discrezionale del giudice(26). E ciò, per un verso attenua l'efficacia dissuasiva della misura coercitiva (non essendo ben chiaro *ex ante* quale sia il comportamento vietato), per altro verso viola il principio di legalità al cui rispetto dovrebbe essere informata anche la previsione di un apparato sanzionatorio di secondo livello come questo.

Fatta questa premessa, direi comunque che, in via esemplificativa, possano ritenersi inclusi nel campo di applicazione della norma: l'aver violato in qualsiasi maniera il c.d. diritto di visita del genitore non affidatario (o di quello coaffidatario, ma non convivente, in caso di affidamento condiviso); l'aver assunto decisioni rilevanti per i figli all'insaputa dell'altro genitore; avere allontanato i figli dal luogo di residenza stabilito giudizialmente, senza il previo consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice(27); e in genere, ritengo, tutti quei comportamenti che, anche indirettamente, mirino ad ostacolare o ad eludere le disposizioni non patrimoniali relative ai figli, contenute nelle sentenze di separazione o di divorzio, nel verbale di separazione consensuale omologato o nell'ordinanza presidenziale.

Vi è poi da chiedersi se l'art. 709-ter c.p.c. consenta di sanzionare, da un lato, il rifiuto del genitore non affidatario di consegnare il figlio all'altro (su cui v. *supra*, n. 2), e, dall'altro, l'eventuale inadempimento degli obblighi di natura patrimoniale (su cui v. *infra*, n. 4 ss.). Quanto al primo dei due quesiti direi senz'altro che la risposta debba essere positiva, giacché la violazione dell'obbligo di consegna del figlio configura certamente un atto che "arrecava pregiudizio al minore" e ostacola "il corretto svolgimento delle modalità di affidamento", così come testualmente previsto dall'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. In tal modo, tra l'altro, si rafforza la tutela esecutiva dell'obbligo di consegna dei minori che, come si è visto sopra, è tutt'altro che soddisfacente nel nostro ordinamento.

Più problematica la questione dell'estensione dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. all'eventuale inadempimento di obblighi a carattere patrimoniale. Escluso che queste nuove sanzioni possano applicarsi in caso di ritardato o mancato pagamento dell'assegno disposto per il mantenimento dell'altro coniuge, visto che l'art. 709-ter c.p.c. fa riferimento solo ed esclusivamente ai genitori, la questione è quantomeno opinabile con riguardo agli obblighi di mantenimento dei figli(28).

Esigenze di ordinato funzionamento degli istituti suggerirebbero di escludere questa possibilità, giacché gli assegni di mantenimento nel nostro ordinamento godono già di una solida tutela privilegiata(29) (v. *infra*, n. 4 ss.) e l'aggiunta di un'ulteriore eterogeneo strumento coattivo rischia di creare indebite sovrapposizioni ai danni dell'obbligato. Vi è però da considerare che la norma non sembra escludere *a priori* gli obblighi alimentari dal suo campo di applicazione (fa generico riferimento a "gravi inadempienze") e poiché siffatte obbligazioni sono dirette a soddisfare bisogni primari, ben potrebbero tollerare un *surplus* di mezzi di esecutivi.

In merito al catalogo delle sanzioni previste, molto si potrebbe dire. Mi limiterò ad osservare che la funzione coercitiva assolta dall'apparato sanzionatorio introdotto dall'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. implica che le condanne risarcitorie di cui ai nn. 2 e 3 abbiano natura prevalentemente punitiva, al pari dell'ammonizione e delle pene pecuniarie previste dai nn. 1 e 4. Ciò naturalmente non può che riflettersi sui criteri di determinazione del danno, che dovrà esser sì commisurato all'entità della lesione, ma anche (e forse soprattutto) alla gravità della condotta illecita.

Proprio in considerazione della finalità prevalentemente (se non esclusivamente) punitiva delle misure sanzionatorie qui in esame, è stato posto il problema della loro possibile pronuncia d'ufficio, pervenendo ad ammetterla quantomeno con riguardo ai casi di cui ai nn. 1 e 4(30).

A mio avviso, una simile conclusione non è consentita dall'art. 709-ter c.p.c., che, nel suo complesso, colloca chiaramente queste pronunce nell'ambito di un procedimento che si svolge ad istanza di parte. Inoltre, la pronuncia officiosa di un provvedimento a carattere sanzionatorio comporta una tale deviazione dai principi cardine su cui normalmente si regge il processo civile (anche in campo familiare) da richiedere, in ogni caso, un'espressa previsione normativa. Venendo, infine, ai profili più strettamente procedurali, riterrei che quando l'applicazione di una

delle sanzioni di cui all'art. 709-ter c.p.c. è chiesta in conseguenza della violazione di una statuizione contenuta nell'ordinanza presidenziale, o in un provvedimento del g.i. della stessa modificativo, la competenza a pronunciarsi spetta al "giudice del procedimento in corso", ossia al g.i., che deciderà verosimilmente con ordinanza. Qualora, invece, venga in rilievo l'inottemperanza a prescrizioni contenute nelle sentenze di separazione o di divorzio, o nel verbale di separazione consensuale, l'irrogazione delle sanzioni sarà di competenza del Tribunale che si pronuncerà all'esito di un procedimento *ex art. 710 c.p.c.*, e perciò con decreto motivato. Questo è quanto si ricava, direi abbastanza linearmente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 709-ter c.p.c., ed in particolare dal fatto che la pronuncia della misure sanzionatorie di cui al comma 2 è chiaramente indicata come la conseguenza dell'instaurazione dei procedimenti radicati secondo le regole di competenza stabilite nel comma 1.

Stando all'art. 709-ter, comma 3, c.p.c., l'impugnazione di questi ultimi provvedimenti deve avvenire "nei modi ordinari". Un precetto non meno che sibillino. L'ambigua lettera della norma parrebbe evocare l'appello, posto che ai sensi dell'art. 323 c.p.c. è il mezzo di impugnazione "ordinario" delle pronunce di primo grado. Fortunatamente, però, l'art. 709-ter c.p.c. non parla di "mezzi di impugnazione", ma di "modi di impugnazione". È agevole allora notare che il modo ordinario di impugnazione nei procedimenti in camera di consiglio è il reclamo *ex art. 739 c.p.c.*, e che, quindi, quantomeno i provvedimenti sanzionatori emessi all'esito di un procedimento *ex art. 710 c.p.c.* saranno reclamabili, avanti alla Corte d'appello, nelle forme e nei termini di cui al citato art. 739 c.p.c.

Meno semplice appare la questione relativa all'impugnabilità delle misure sanzionatorie *ex art. 709-ter c.p.c.*, rese dal g.i. quale giudice del procedimento in corso. Escluso, tuttavia, che l'appello possa considerarsi il modo di impugnazione ordinario di un'ordinanza, non rimane che pensare al reclamo avanti al Tribunale in composizione collegiale, sulla falsa riga del c.d. reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, o, ancor meglio, dell'un po' desueto reclamo istruttorio *ex art. 178 c.p.c.* (in quest'ultimo caso il termine di presentazione del reclamo sarebbe ridotto a dieci giorni, mentre nel primo sarebbe, secondo la nuova formulazione dell'art. 669-terdecies, di quindici). Come emerge dall'analisi sino a qui condotta, il mezzo di esecuzione forzata indiretta introdotto dall'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., pur essendo finalizzato a risolvere un problema importante e diffusissimo nella pratica, rischia di non riuscire nel suo intento, perché è stato costruito in modo molto approssimativo sotto il profilo della tecnica processuale. Se così stanno le cose, la speranza e l'auspicio è che nella pratica si faccia un ricorso massiccio a questo nuovo strumento esecutivo, dimodoché la prassi applicativa possa incaricarsi di colmare (e correggere) le gravissime lacune che denota l'art. 709-ter c.p.c. traducendolo, nei limiti del possibile, in uno strumento che, nel diritto vivente, renda effettivo il rispetto dei molti provvedimenti familiari a carattere non patrimoniale.

4. La tutela esecutiva dei crediti nel campo del diritto di famiglia può avvenire, come in qualsiasi altro settore del diritto privato, nelle varie forme di espropriazione forzata previste e disciplinate dal libro terzo del nostro c.p.c.

È però constatazione pacifica e condivisa, che i diritti di credito che più frequentemente richiedono il ricorso all'esecuzione forzata in materia di famiglia mal si attagliano ad essere eseguiti coattivamente nei modi di cui al libro terzo del c.p.c., e ciò, fondamentalmente, per due ragioni: 1) perché i crediti a cui generalmente si deve dare attuazione sono i cosiddetti assegni di mantenimento (della prole o dell'altro coniuge), ossia obbligazioni future a carattere periodico che, strutturalmente, sono poco idonee ad essere eseguite nelle forme esecutive tradizionali, giacché gli inadempimenti divengono attuali in coincidenza di ogni singola mensilità non corrisposta, costringendo, almeno in astratto, il creditore ad attivarsi esecutivamente un numero indefinito di volte;

2) perché quasi sempre gli assegni di mantenimento servono a garantire il soddisfacimento di bisogni primari della vita del creditore (senza il contributo di mantenimento può non essere possibile attendere alle più elementari esigenze di un soggetto minorenni, quali quelle alimentari, sanitarie o di alloggio), e quindi danno luogo ad obbligazioni insuscettibili di permanere inadempite per lungo tempo senza che il beneficiario subisca danni irreparabili. Proprio per queste ragioni, con la riforma del diritto di famiglia del 1975 sono stati introdotti nel

nostro ordinamento degli strumenti di tutela privilegiata del credito in ambito familiare. Non si è fatto ricorso a forme di esecuzione forzata indiretta, come forse sarebbe stato consigliabile fare(31), né si è scelto di potenziare lo strumento penale come mezzo dissuasivo di eventuali inadempienze dell'obbligo di versamento dell'assegno(32), ma si sono previste forme particolari di sequestro e di distrazione del reddito (o di altri crediti continuativi) dell'obbligato.

Purtroppo però, anziché introdurre una figura generale di sequestro ed una di deviazione del flusso di reddito, applicabili indistintamente all'inadempimento degli obblighi scaturenti da qualsiasi tipo di "assegno", il legislatore ha preferito introdurre una disciplina valevole in costanza di matrimonio, una valevole per la separazione ed una cui ricorrere in regime di divorzio; ciascuna dotata di una propria forma specifica e peculiare di sequestro e di modalità di distrazione del reddito(33).

Questa dell'atomizzazione della disciplina è una caratteristica costante e criticatissima di quasi tutto il diritto di famiglia italiano, su cui qui non è possibile intrattenersi. Certo, la si può in qualche modo spiegare (benché non giustificare) con le grosse difficoltà che spesso si incontrano a legiferare in una materia ideologicamente molto esposta quale è quella della famiglia, ma non v'è dubbio che, come meglio si vedrà appresso, in tal modo si producano, soprattutto in campo processuale, seri problemi nel concreto funzionamento degli istituti.

Ciò detto, nell'esposizione che segue verranno passati in rassegna i vari mezzi di tutela privilegiata del credito nell'ordine già menzionato: prima quelli vigenti in costanza di matrimonio, poi quelli operanti in regime di separazione ed infine quelli che riguardano il divorzio.

Si deve, peraltro, avvertire che gli strumenti di cui qui ci occuperemo sono, quantomeno nella loro originaria configurazione legislativa, di appannaggio esclusivo dei figli legittimi. Si presuppone sempre l'esistenza di un matrimonio, benché i suoi effetti possano essere in parte sospesi (è il caso della separazione) o definitivamente cessati (è il caso del divorzio), e perciò, nell'ambito delle obbligazioni derivanti dal rapporto di filiazione, coloro che possono beneficiarne sono solo i figli legittimi. Ciò determina una situazione di evidente discriminazione nei confronti dei figli naturali e di tendenziale contrasto con gli artt. 29 e 3 Cost., già sfociata in svariati pronunciamenti della Consulta ed in alcune prese di posizione dottrinali di cui si cercherà sinteticamente di dar conto in questa sede.

4.1. Il primo degli strumenti a dover essere esaminato è il sequestro previsto dall'art. 146, comma 3, c.c. La norma sanziona l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi e, in tale contesto, prevede che "Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, comma 3, e 147".

Il primo problema che pone questa disposizione concerne l'esatta individuazione della natura del sequestro in essa previsto a tutela sia dell'obbligo di mantenimento dei figli che di quello di mantenimento dell'altro coniuge, in costanza di matrimonio. La questione, dal sapore squisitamente teorico-classificatorio, ha in realtà anche notevoli ricadute sul piano pratico, giacché, se a tale sequestro si attribuisce natura cautelare, la sua autorizzazione dovrà necessariamente, *ex art. 669-quaterdecies c.p.c.*, seguire le forme del procedimento cautelare uniforme; in caso contrario, invece, andrà risolto *de iure condito* il problema del rito applicabile.

Il fatto che il sequestro appaia preordinato ad assicurare l'adempimento di diritti di credito il cui esatto ammontare dovrà essere determinato nell'ambito di un futuro giudizio a cognizione piena, fa pensare che si tratti di una misura di tipo cautelare. Pare abbastanza manifesto il rapporto di strumentalità, tipico di ogni provvedimento cautelare(34), che intercorre tra il provvedimento di cui all'art. 146, comma 3, c.c. ed un futuro giudizio di merito avente ad oggetto il debito di mantenimento gravante sul coniuge che ha abbandonato la residenza coniugale. Se così è, come a me pare che sia, ne consegue che dovranno trovare applicazione nella loro interezza gli artt. 669-*bis* ss. c.p.c. sul procedimento cautelare uniforme, ivi compreso il nuovo art. 669-*octies* c.p.c., che, in caso di accoglimento, impone al ricorrente di iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice comunque non superiore a sessanta giorni(35). Questo orientamento non è, però, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che, trovatasi a dover dirimere la questione, ha ravvisato nel sequestro in esame "una funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge"(36). Naturalmente

una tale opzione interpretativa preclude in radice la possibilità di adottare il rito cautelare e lascia aperto il problema delle forme procedurali da seguire per ottenere il sequestro *ex art.* 146, comma 3, c.c.

Con soluzione per l'epoca assai innovativa, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto all'art. 148 c.c. un provvedimento a cognizione sommaria con prevalente funzione esecutiva, in grado di far ottenere al coniuge che sopporta gli oneri economici della famiglia una parziale deviazione del flusso di reddito dell'altro coniuge.

L'art. 148 al suo comma 1 fissa la regola del pari concorso dei coniugi negli obblighi di mantenimento dei figli, in proporzione "alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".

A garanzia dell'adempimento di questi obblighi, al comma 2 dello stesso art. 148 c.c., è previsto che "In caso di inadempimento il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge, o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole". Tale procedimento, che ammette una pluralità di colegittimati attivi e passivi(37), va promosso con ricorso avanti al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del convenuto o, in alternativa, del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (che, nella gran parte dei casi, sarà il luogo in cui si trova la residenza coniugale)(38). Il giudice, instaurato il contraddittorio ed assunte informazioni, se rileva l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 147 c.c.(39) ordina che una quota dei redditi del coniuge obbligato(40) sia versata all'altro coniuge o ad uno dei soggetti che, secondo l'art. 148 comma 1, c.c., può essere chiamato a sopportare le spese di mantenimento della prole.

Su questa prima fase a cognizione sommaria del procedimento speciale *ex art.* 148 c.c. possono essere svolti almeno due rilievi critici. In primo luogo va osservato che la norma, col suo riferimento ai "redditi" (e non a qualsiasi credito a carattere periodico), sembra restringere il proprio campo di applicazione alle sole obbligazioni pecuniarie a carattere periodico scaturenti da rapporti di lavoro subordinato(41). In secondo luogo è del tutto evidente che, se si sta al puro dato letterale dell'art. 148 c.c. (nella parte in cui si riferisce ai "coniugi" e non ai genitori) ed alla sua collocazione codicistica (nel capo IV dedicato ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio), i figli naturali rimangono esclusi dalla possibilità di usufruire di questo innovativo ed efficace strumento di tutela privilegiata. Va, tuttavia, notato che l'indirizzo giurisprudenziale ormai nettamente prevalente tende a superare questa ingiusta disparità di trattamento, ammettendo anche i figli naturali a ricorrere al procedimento speciale *ex art.* 148 c.c.(42), purché avanti al Tribunale ordinario(43). Il decreto del Presidente del Tribunale, che costituisce titolo esecutivo(44) ma non è titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale(45), una volta emesso, va notificato al coniuge obbligato, agli altri eventuali coobbligati ed al terzo debitore, tutti litisconsorti necessari(46), i quali, nel termine perentorio di venti giorni, possono proporre opposizione nelle forme del rito monitorio (artt. 645 ss. c.p.c.).

All'esito del giudizio di opposizione, nel corso del quale il giudice istruttore può sospendere la provvisoria esecutività del decreto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., la causa è decisa con sentenza idonea al giudicato in relazione all'esistenza e all'ammontare del credito, ma solo *rebus sic stantibus*, visto che ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.c. è sempre modificabile e revocabile, nelle forme del processo ordinario, al sopraggiungere di circostanze nuove e su richiesta del terzo o degli altri destinatari degli effetti del provvedimento. In caso di mancata opposizione il decreto presidenziale diviene, invece, immediatamente definitivo(47), ma è anch'esso soggetto a revoca o modifica ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.c., se sopraggiungono circostanze nuove.

4.2. Venendo ora alla separazione, gli strumenti di tutela preferenziale del credito in essa previsti trovano entrambi la loro disciplina nell'art. 156, comma 6, c.c.

Prima di iniziarne l'esame va segnalato che l'art. 156, comma 5, c.c. espressamente indica la sentenza di separazione come "titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818". La norma, volta anch'essa a rafforzare la protezione del crediti in campo familiare, è probabilmente

pleonastica, poiché, anche in sua assenza, non credo si sarebbe potuto dubitare che la sentenza di separazione nella parte in cui pone a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno sia una sentenza di condanna a tutti gli effetti(48), e quindi rientri, già di per sé, nell'ambito di applicazione dell'art. 2818, comma 1, c.c.(49).

Piuttosto, la norma risulta carente sotto altri due profili: per un verso, infatti, la sua previsione, riferendosi alla "sentenza" di separazione, non sembra estensibile al verbale di separazione consensuale; per altro verso, come di consueto, ne rimangono certamente esclusi i figli naturali, vista la sua collocazione nell'ambito della disciplina dettata in materia di separazione (cioè di filiazione legittima).

Quanto alla prima questione, essa è stata oggetto di un opportuno intervento correttivo della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 186/1988 ha stabilito che "È in contrasto col principio di eguaglianza la predisposizione, per i coniugi separati consensualmente, di garanzie patrimoniali minori di quelle previste per i coniugi separati con sentenza del giudice; pertanto, l'art. 158 c.c. è incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 c.c., come lo costituisce, ai sensi dell'art. 156, comma 5, cit., la sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi"(50). La seconda, invece, può forse ricevere adeguata sistemazione semplicemente per via esegetica. La pronuncia del Tribunale dei minorenni, o del Tribunale ordinario a seconda dell'interpretazione che si predilige(51), che dispone a carico del genitore naturale l'obbligo di versare all'altro un assegno per il mantenimento del figlio, è certamente una sentenza di condanna, per cui rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 2818, comma 1, c.c. ed è perciò idonea ad assicurare al creditore l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni dell'obbligato(52).

Fatte queste premesse, si può passare all'esame del sequestro previsto dall'art. 156, comma 6, c.c. Anche qui il primo problema da porsi è quello della natura di questo provvedimento, ed anche in questo caso la verifica non ha solo finalità classificatorie, ma è utile a capire se possa o meno trovare applicazione il procedimento cautelare uniforme *ex artt. 669-bis ss. c.p.c.* La norma subordina la concessione del sequestro "al caso di inadempienza" agli obblighi economici scaturenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi(53). Ciò porta ad escludere che gli si possa attribuire natura cautelare, poiché il sequestro qui non svolge la funzione di assicurare la fruttuosità di una futura pronuncia di merito, ma è correlato all'inadempimento di un provvedimento (la sentenza di separazione) già emanato e rimasto inadempito. Ed infatti il giudice per concedere il sequestro di cui all'art. 156, comma 6, c.c. non è chiamato a valutare né il *fumus boni iuris* (poiché il diritto è già accertato, magari con forza di giudicato, nella sentenza di separazione), né il *periculum in mora* (poiché il presupposto fissato dall'art. 156, comma 6, c.c. è l'inadempimento), ma semplicemente una situazione di già conclamato inadempimento rispetto ad una pronuncia giurisdizionale(54).

Esclusa la natura cautelare del sequestro ora in esame, vi è però da chiarire che natura esso abbia e quale procedimento si debba adottare per la sua concessione.

La giurisprudenza sul primo dei due quesiti, dopo aver anch'essa escluso recisamente la natura cautelare(55), ha dimostrato qualche incertezza ricostruttiva, oscillando tra una non meglio precisata "natura cautelare atipica"(56), una "natura coercitiva atipica"(57), ed una "natura atipica" *tout court*(58). In realtà, a me pare che questa misura possa essere più correttamente inquadrata tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, di cui al capo quinto, titolo terzo, del libro sesto del codice civile (artt. 2900 ss. c.c.): tanto quanto l'azione surrogatoria o l'azione revocatoria, il sequestro *ex artt. 156 ss.* serve ad impedire il depauperamento del patrimonio del debitore a fronte di una sua precisa esposizione debitoria.

La disposizione da cui inferire la soluzione al secondo dei due quesiti posti sopra è probabilmente contenuta nell'art. 38, commi 2 e 3, disp. att. c.c., secondo cui sono emessi dal Tribunale ordinario, che decide in camera di consiglio sentito il Pubblico ministero, tutti i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Ebbene, dovendosi escludere l'applicabilità del rito cautelare poiché il sequestro *ex art. 156, comma 6, c.c.* non ha natura cautelare, e dovendosi altresì escludere che per questo provvedimento sia prevista la

competenza di una "diversa autorità giudiziaria", non rimane che, in ossequio ai citati commi 2 e 3 dell'art. 38, considerare competente il Tribunale ordinario del luogo in cui ha residenza il coniuge obbligato, il quale dovrà decidere nelle forme camerale, sentito il Pubblico ministero ed assunte informazioni (art. 738, comma 3, c.p.c.)[\(59\)](#). Il decreto autorizzativo del sequestro sarà reclamabile in Corte d'appello *ex art. 739 c.p.c.*, ma non ricorribile in Cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.*, non avendo ad oggetto l'accertamento di diritti soggettivi e *status*[\(60\)](#). Potrà, inoltre, essere sempre revocato e/o modificato *ex art. 742 c.p.c.*, e cioè sia sulla base di una diversa valutazione delle medesime circostanze di fatto, sia al sopraggiungere di circostanze nuove[\(61\)](#). L'art. 156, comma 6, c.c., nella parte in cui prevede il sequestro ora in esame, è stato oggetto di ben tre interventi della Corte Costituzionale, che ne hanno in larga misura rinnovato la fisionomia.

In un primo momento, con la sentenza n. 5/1987, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità della norma, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che le misure ivi contenute si applichino anche ai coniugi separati consensualmente (oltre al sequestro, anche l'ordine ai terzi di versare direttamente agli aventi diritto le somme dovute al coniuge obbligato - su cui v. *infra* -)[\(62\)](#). Si tratta di una pronuncia che ha colmato una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata e che non può che essere pienamente condivisa.

In un secondo momento la Consulta è intervenuta con la sentenza n. 258/1996 per dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 156, comma 6, c.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento"[\(63\)](#). Si è giustamente rilevato che, se i provvedimenti di natura economica contenuti nella sentenza di separazione richiedono forme di tutela privilegiata, identiche esigenze valgono anche per i provvedimenti temporanei ed urgenti contenuti nell'ordinanza presidenziale, e che, quindi, non prestare a questi ultimi analoghi mezzi di tutela implica un'ingiusta disparità di trattamento. Sicché, se il sequestro *ex art. 156, comma 6, c.c.* è chiesto al giudice istruttore a causa di un inadempimento alle prescrizioni economiche contenute nell'ordinanza presidenziale, egli dovrà, previa instaurazione del contraddittorio, provvedere in via breve con ordinanza, anch'essa reclamabile *ex art. 739 c.p.c.*[\(64\)](#) e sempre modificabile *ex art. 742 c.p.c.*[\(65\)](#).

Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99/1997, è intervenuta per affermare che il sequestro *ex art. 156, comma 6, c.c.* può essere utilizzato anche a difesa del contributo di mantenimento disposto per i figli naturali, o, più esattamente, che l'art. 156 c.c. va interpretato nel senso che dello speciale sequestro ivi previsto deve potersi giovare anche il figlio naturale, pena l'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione[\(66\)](#). Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto di notevolissimo rilievo, volta a colmare quel *deficit* di tutela che ancora oggi scontano i figli naturali nel nostro ordinamento giuridico, sebbene, sul piano del diritto sostanziale, ne venga proclamata la piena ed incondizionata equiparazione ai figli legittimi (artt. 261 e 277 c.c.). Lo stesso art. 156, comma 6, c.c. prevede in seno alla separazione anche un meccanismo di deviazione del flusso di reddito del coniuge obbligato resosi inadempiente ai propri obblighi di contribuzione economica. Segnatamente la norma prescrive che "In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (...) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto"[\(67\)](#).

Si deve immediatamente avvertire che questo strumento esecutivo presuppone l'esistenza di una sentenza di separazione (o anche solo dell'ordinanza presidenziale - v. *infra* -) che è titolo esecutivo, per cui esso concorre con gli ordinari mezzi di espropriazione forzata previsti dal c.p.c.[\(68\)](#). Rispetto ad essi, tuttavia, l'elemento di rafforzamento della tutela esecutiva del credito sta nel fatto che, accertata un'inadempienza pregressa, è possibile assicurare da subito, tramite l'ordine rivolto al terzo, l'attuazione coattiva delle mensilità future dell'assegno di mantenimento. È quindi uno strumento esecutivo assai particolare, il cui presupposto non è l'inadempimento di un credito certo liquido ed esigibile incorporato in un titolo esecutivo, ma la semplice probabilità dell'inadempimento futuro di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico. Certo, anche con questa peculiarità quello in esame rimane uno strumento di esecuzione forzata, ma in esso è ravvisabile una sorta di contaminazione di tipo cautelare[\(69\)](#).

Il procedimento volto ad ottenere l'ordine di pagamento al terzo *ex art. 156*, comma 6, c.c. si svolge secondo il rito camerale ed appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, che decide con decreto, previa instaurazione del contraddittorio, anche nei confronti del terzo, e con l'intervento obbligatorio del P.m. (tanto si deduce dall'*art. 38*, commi 2 e 3, disp. att. c.c., per le stesse identiche ragioni viste sopra in relazione al sequestro *ex art. 156*, comma 6, c.c.)[\(70\)](#). Nel corso del giudizio il giudice, assunte informazioni, per l'emissione della misura richiesta dovrà accertare, oltre all'esistenza dell'obbligo del terzo, l'inadempimento del coniuge obbligato. Dovrà, tuttavia, trattarsi di un'inadempienza che, per la sua gravità e reiterazione, sia tale da far presumere che anche in futuro il coniuge obbligato possa continuare a sottrarsi al suo obbligo di versamento dell'assegno[\(71\)](#).

Il decreto, tanto di accoglimento[\(72\)](#) che di reiezione, è reclamabile avanti alla Corte d'appello *ex art. 739 c.p.c.*, ma non ricorribile in Cassazione *ex art. 111*, comma 7, Cost., non avendo ad oggetto l'accertamento di diritti soggettivi. Trova, inoltre, qui integrale applicazione anche l'*art. 742 c.p.c.*, che consente al Tribunale di revocare e/o modificare in ogni tempo il provvedimento di distrazione del credito del coniuge obbligato.

L'*art. 156*, comma 6, c.c. è stato oggetto di alcuni interventi del giudice delle leggi anche nella parte in cui prevede il meccanismo di distrazione dei crediti del coniuge obbligato ora in esame. Si è trattato di due pronunce esattamente speculari a quelle emesse con riguardo al provvedimento di sequestro *ex art. 156 c.c.*, cui già si è fatto cenno sopra.

Con la sentenza n. 144/1983 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 156*, comma 6, c.c. per violazione dell'*art. 3 Cost.*, "nella parte in cui non prevede che l'ordine al terzo di pagare agli aventi diritto in caso di inadempienza del genitore relativa al mantenimento dei figli sia applicabile alla separazione consensuale"[\(73\)](#).

Con la sentenza n. 278/1994 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa norma, sempre per violazione dell'*art. 3 Cost.*, "nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa, nel corso della causa di separazione, ordinare a terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto"[\(74\)](#).

Queste due declaratorie di incostituzionalità sono, ovviamente, del tutto complementari, anche dal punto di vista argomentativo, a quelle già esaminate con riguardo al sequestro, per cui qui, oltre a rinviare a quanto già osservato, è sufficiente sottolineare che oggi l'*art. 156*, comma 6, c.c. risulta applicabile nella sua interezza, tanto alla separazione consensuale che a quella particolare forma di separazione provvisoria che deriva dall'ordinanza presidenziale.

Alla Corte Costituzionale non è invece stata finora sottoposta la questione dell'estensibilità ai figli naturali del potere di chiedere al giudice il provvedimento di distrazione di cui all'*art. 156*, comma 6, c.c. Vi è però da notare che con la sentenza n. 99/1997 la Consulta optò per un'interpretazione di rigetto, non per una declaratoria di incostituzionalità, per cui oggi si può linearmente (e forse necessariamente) sostenere che se quell'interpretazione (ossia l'estensibilità ai figli naturali) è da considerarsi costituzionalmente doverosa con riguardo al sequestro previsto nell'*art. 156 c.c.*, lo stesso deve, per forza, valere anche per l'ordine di pagamento rivolto al terzo, giacché i due mezzi di tutela privilegiata si fondano sugli stessi identici presupposti di legge e condividono in tutto e per tutto la *ratio* ispiratrice[\(75\)](#).

4.3. L'*art. 8*, comma 7, l. div. prevede una forma di sequestro operante dopo la pronuncia di divorzio, non dissimile da quella vigente in regime di separazione e contemplata dal già esaminato *art. 156*, comma 6, c.c.

Esattamente è prescritto che "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno".

Come quello di cui all'*art. 156*, comma 6, c.c., e per le stesse ragioni, anche il sequestro ora in esame non ha natura cautelare (anch'esso presuppone che il credito a tutela del quale viene emesso sia già accertato con sentenza)[\(76\)](#) e, di conseguenza, non è assoggettato al rito cautelare uniforme, ma al procedimento in camera di consiglio (arg. *ex art. 38*, commi 2 e 3, disp. att. c.c.). Il decreto autorizzativo è reclamabile avanti alla Corte d'appello, sempre revocabile e/o modificabile dal

giudice che lo ha pronunciato, mai ricorribile in Cassazione *ex art.* 111, comma 7, Cost., non avendo ad oggetto l'accertamento di diritti soggettivi o *status*.

Ciò in cui quest'ultimo tipo di sequestro diverge da quello dato in regime di separazione è il presupposto richiesto dalla legge per la sua autorizzazione: non l'inadempimento, ma l'esigenza di "assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore".

Circa la "conservazione" delle ragioni del creditore vi è sostanziale coincidenza con quanto richiesto dall'art. 671 c.p.c. per la concessione del sequestro conservativo (il "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito"), ma, in realtà, non vi è alcuna possibilità di sovrapposizione tra i due istituti, perché il primo può essere autorizzato solo dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, mentre il sequestro conservativo, per definizione, non può che precedere la sentenza di merito.

Il requisito richiesto dall'art. 8, comma 7, l. div., non essendo rigidamente ancorato all'inadempimento dell'obbligato, determina un ampliamento del campo d'azione di questa forma di sequestro, posto che il giudice, nell'ambito di una valutazione maggiormente discrezionale, può autorizzarlo in presenza di qualsiasi condotta che possa far presumere una futura inadempienza, e, quindi, non solo un inadempimento pregresso già verificatosi, ma anche tutti quei comportamenti che possano in qualche modo minare la solvibilità dell'obbligato.

Come si è visto sopra, è solo grazie ad un intervento della Corte Costituzionale che il sequestro *ex art.* 156, comma 6, c.c., nell'ambito della separazione giudiziale, è stato reso utilizzabile anche a tutela dei provvedimenti di natura economica contenuti nell'ordinanza presidenziale(77). Ovviamente, esigenze del tutto analoghe esistono anche con riguardo al processo di divorzio, ed in particolare all'ordinanza presidenziale ivi pronunciata. Non credo, però, sia possibile, nemmeno in via analogica, sulla base del dato normativo vigente, trarre la conclusione che anche il sequestro di cui all'art. 8, comma 7, l. div. possa essere concesso dal giudice istruttore in caso di violazione degli obblighi imposti ai coniugi dall'ordinanza presidenziale(78). Ciò non toglie che, sotto questo aspetto, la norma denoti gli stessi identici profili di incostituzionalità dell'art. 156, comma 6, c.c., i quali, pertanto, potrebbero esser causa in futuro di una (auspicabile) pronuncia correttiva da parte del giudice delle leggi.

Molto meno significativo è, invece, oggi il problema dell'uso del sequestro qui in esame a favore dei figli naturali, visto che essi, in forza della già citata sentenza della Consulta n. 99 del 1997(79), possono fruire del sequestro *ex art.* 156, comma 6, c.c., ossia di una forma di tutela del tutto equiparabile.

Con l'importante riforma del divorzio del 1987 (l. n. 74/1987) il legislatore, oltre ad aver revisionato molti aspetti sostanziali e processuali di questo istituto, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una vera e propria azione esecutiva diretta, in campo familiare, a carico del terzo debitore dell'(ex) coniuge che si sia reso inadempiente rispetto ai suoi obblighi di natura economica(80).

Esattamente l'art. 8 l. div. ai commi 3 e 4 prevede che:

"Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli artt. 5 e 6".

Si tratta certamente del più efficace tra tutti gli strumenti di tutela privilegiata sino ad ora passati in rassegna(81). In pratica, in caso di inadempienza dell'(ex) coniuge obbligato (la legge parla ancora di "coniuge", ma è evidente che tale appellativo è improprio, presupponendosi la già avvenuta emissione di una sentenza di divorzio), al creditore è sufficiente costituirlo in mora nei modi ordinari, dopodiché, se l'inadempimento si protrae ulteriormente, egli può, senza necessità di alcun ordine giudiziale, rivolgere direttamente al terzo l'invito a corrispondergli le somme dovute

periodicamente al coniuge obbligato; per fare ciò, tra l'altro, non è richiesta alcuna forma sacramentale, ma è sufficiente la notifica al terzo del provvedimento in cui è stabilito l'assegno (la sentenza di divorzio, anche non passata in giudicato, o anche l'ordinanza presidenziale, giacché la norma si riferisce semplicemente all'esistenza di un obbligo di corresponsione di un assegno)(82) con l'invito a voler provvedere all'immediata distrazione di quanto dovuto.

Qualora il terzo non ottemperi all'intimazione ricevuta (trattasi, infatti, di intimazione, più che di invito, essendovi esplicitamente riconnessa la possibilità di un'azione esecutiva), l'(ex) coniuge creditore potrà procedere esecutivamente nei suoi confronti, in una delle forme previste dal c.p.c., senza necessità di procurarsi un ulteriore titolo esecutivo.

È questa una forma di tutela estremamente penetrante e rapida, poiché consente di coinvolgere il terzo prescindendo completamente dall'intervento del giudice. Va, però, evidenziato che, se è proprio questo il tratto che la rende così incisiva, esso è anche quello che può suscitare qualche perplessità, in quanto determina un notevole allentamento delle difese del terzo, esponendolo al rischio di un'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo (la sentenza di divorzio o l'ordinanza presidenziale) al quale egli è del tutto estraneo, o, meglio, alla cui formazione non ha in alcun modo potuto partecipare.

Tali rilievi hanno spinto taluno sino a dubitare della legittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost.(83). Ed in effetti è difficile negare che, così com'è congegnato dall'art. 8 l. div., questo particolare dispositivo di azione diretta comporti un'eccessiva compressione del diritto di difesa del terzo. Al problema, però, è relativamente semplice offrire adeguata soluzione, se solo si ricostruisce l'intera procedura in chiave strettamente esecutiva. Non sarà difficile, allora, accorgersi che la notifica al terzo "del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno" e dell'invito ad effettuare il versamento diretto al coniuge beneficiario dell'assegno, equivale totalmente, per funzione ed effetti, alla notifica del titolo esecutivo e del precetto prevista nel processo esecutivo dall'art. 479 c.p.c. Se così è, dovrà, allora, necessariamente riconoscersi che il terzo, una volta ricevuta la notifica, possa difendersi proponendo opposizione all'esecuzione in via preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione a precetto), facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, ivi compresa l'eventuale inesistenza di propri obblighi nei confronti del coniuge obbligato; ed eventualmente chiedendo e ottenendo la sospensione nei suoi confronti dell'esecutorietà del titolo esecutivo, se ricorrono i presupposti di cui al nuovo art. 615, comma 1, c.p.c. (tra i quali farei certamente rientrare la verosimile inesistenza dell'obbligo del terzo).

Prima di chiudere la disamina dell'azione esecutiva diretta ex art. 8 l. div. due annotazioni curiose. In primo luogo va osservato che, a dispetto del fatto che quest'ultimo sia il più efficace tra i mezzi esecutivi previsti dal diritto di famiglia italiano, esso trova una scarsissima applicazione pratica. Non è facile spiegare il perché, ma questo è quanto emerge dall'osservazione delle prassi giudiziarie(84). Sarebbe, invece, auspicabile un uso più massiccio di questo strumento, spesso poco conosciuto ad avvocati ed operatori del diritto in genere.

In secondo luogo non si può non constatare il paradosso insito nel nostro diritto di famiglia, laddove riserva ai figli (legittimi) nati all'interno di un matrimonio che non c'è più (essendo già stata emanata la sentenza di divorzio) tutele più efficaci tanto di quelle riconosciute ai figli (legittimi) di genitori ancora uniti in matrimonio (benché, magari, separati), che di quelle riservate ai figli naturali. È come se il matrimonio, venendo meno, lasciasse in dote ai membri della famiglia dissolta un ricco corredo di strumenti esecutivi che prima non c'era...

Al di là dell'ironia, è del tutto evidente che la disparità di trattamento è talmente arbitraria da non potere essere in alcun modo spiegata. Non rimane allora che auspicarne la correzione tramite un intervento legislativo, od una nuova pronuncia della Corte Costituzionale, possibilmente orientati nella direzione del riconoscimento, a tutti coloro che si trovano nella condizione giuridica di figlio, di ogni forma di tutela giurisdizionale disponibile nell'ordinamento, senza discriminazioni fondate sull'esistenza (presente o passata) del rapporto matrimoniale.

5. Tra gli strumenti finalizzati ad assicurare la concreta attuazione dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia vi è anche quello della sanzione penale. Anche qui, purtroppo, il quadro normativo è tutt'altro che omogeneo, sicché conviene iniziare da una breve panoramica delle norme

di riferimento, connesse l'un l'altra da un singolare gioco di reciproci rinvii. Già nella sua originaria formulazione il nostro codice penale aveva incluso "gli obblighi di assistenza familiare" tra i beni giuridici meritevoli di protezione a livello penale; segnatamente l'art. 570 c.p. prevedeva, e prevede, che: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa". Al di là di una prosa obbiettivamente un po' retorica e del riferimento, fortunatamente ormai poco pertinente, "all'ordine e alla morale delle famiglie"[\(85\)](#), la norma, agli effetti che qui interessano, punisce la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (legittimi o naturali che siano, visto che la norma parla solo di "discendenti") o all'altro coniuge. Questo primo ed embrionale apparato di tutela penale è stato rafforzativamente emendato per due volte dal nostro legislatore nell'arco degli anni:

- la prima con l'art. 21 della l. n. 74/1987, che ha introdotto l'art. 12-*sexies* l. div., ove è prescritto che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale";  
- la seconda con l'art. 3 della l. n. 54/2006, ove è previsto che "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12-*sexies* della l. 1° dicembre 1970 n. 898"; va qui subito notato che quest'ultima disposizione gode di un raggio di applicazione molto ampio, dato che il successivo art. 4, comma 2, dispone testualmente che "Le disposizioni della presente legge (e quindi anche il citato art. 3 - *n.d.r.*) si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

Lo scopo perseguito dal legislatore con queste disposizioni è chiaramente quello di integrare, con la minaccia della sanzione penale, la tutela esecutiva degli assegni offerta dall'espropriazione forzata nelle forme ordinarie (libro terzo c.p.c.) e dagli altri strumenti di attuazione coattiva sino a qui passati in rassegna. Si tratta quindi di una forma di coercizione indiretta e a carattere preventivo; indiretta giacché tende ad incentivare l'adempimento, prospettando all'obbligato un danno maggiore di quello che ricaverebbe dall'inadempimento; preventiva perché mira a prevenire future inadempienze, più che a reprimere quelle già verificatesi (per le quali operano già gli altri mezzi esecutivi).

Com'è facile notare, le norme cui viene affidata la tutela penale delle obbligazioni pecuniarie in materia di famiglia si intrecciano tra loro, dando vita ad un reticolo precettivo, nel quale le fattispecie criminose si sovrappongono l'una all'altra e rischiano di non essere facilmente distinguibili. Compito primario dell'interprete è perciò quello di individuare con la massima precisione possibile le condotte penalmente rilevanti e le correlative sanzioni[\(86\)](#). Prendendo le mosse dagli assegni disposti in sede di separazione (giudiziale o consensuale che sia) va immediatamente osservato che la copertura penale garantita dal citato art. 570 c.p. è solo parziale, poiché la condotta ivi punita non è il semplice inadempimento, ma è soltanto quella di chi "fa mancare i mezzi di sussistenza" al coniuge o "ai discendenti"[\(87\)](#). Ed infatti, coerentemente, la giurisprudenza tende ad escludere che possa considerarsi commesso il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel caso in cui l'obbligato versi solo una quota della somma cui è periodicamente tenuto, se tale adempimento parziale basti ad assicurare i meri mezzi di sussistenza ai beneficiari[\(88\)](#).

Tale limitazione della protezione penale dell'assegno in regime di separazione dei coniugi, dovuta certamente alla restrittiva concezione dei rapporti familiari che ispirò questa parte del codice penale all'epoca della sua promulgazione, è apparsa sempre più, soprattutto dopo l'avvento della Costituzione repubblicana e all'indomani della riforma del diritto di famiglia del 1975, in netto contrasto con i principi su cui poggia il nostro ordinamento giuridico. E ancor più ingiustificata è apparsa da quando, con il menzionato art. 12-*sexies* l. div., si è data rilevanza penale al puro e semplice inadempimento delle obbligazioni pecuniarie vigenti in sede di divorzio (v. *infra*), al

punto che in più occasioni è stato sollevato il dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento, sempre respinto dal giudice delle leggi(89).

Probabilmente oggi, grazie alla l. n. 54/2006, è possibile colmare, quantomeno con riguardo ai figli minori, questa irragionevole lacuna del sistema di protezione penale degli assegni. L'art. 3 di detta legge dispone, infatti, apoditticamente, come si è visto, che "In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12-*sexies*..." l. div. La fattispecie penale non è certo ben identificata, ma è indubbio che la norma voglia sottoporre alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 12-*sexies* l. div. tutti gli obblighi di natura economica fondati sulle disposizioni introdotte con la l. n. 54/2006. Orbene, tra le norme introdotte da questa legge vi è anche il nuovo art. 155, comma 2, c.c. ove è previsto che il giudice, quando detta le modalità di affidamento del figlio minore, fissa "altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi (i coniugi *n.d.r.*) deve contribuire al mantenimento". Oggi quindi l'assegno che viene disposto per il mantenimento del figlio minore in sede di separazione è assoggettato alla disciplina contenuta nell'art. 12-*sexies* l. div. e non più a quella dell'art. 570 c.p., con la conseguenza che l'applicazione delle pene previste dall'art. 570 c.p. (in quanto richiamate dall'art. 12-*sexies*) deve scattare per il semplice fatto dell'inadempimento (come vuole l'art. 12-*sexies*) e non se, a seguito dell'inadempimento, vengono a mancare i mezzi di sussistenza al creditore (come vorrebbe l'art. 570 c.p.).

Nulla muta, invece, rispetto all'assegno di mantenimento del coniuge separato, giacché esso viene stabilito in forza dell'art. 156 c.c., che non è stato né novellato, né modificato dalla l. n. 54/2006.

In definitiva, pertanto, alla luce di quanto si è detto, la tutela penale degli assegni in regime di separazione opera oggi nel modo che così può essere sinteticamente riassunto: la semplice inadempienza, anche per una sola mensilità, dell'obbligo di versare il contributo disposto per il mantenimento dei figli minori *ex art.* 155, comma 2, c.c., integra gli estremi del reato di cui all'art. 12-*sexies* l. div. ed è punita con le pene di cui all'art. 570, comma 2, c.p.(90); l'inadempienza rispetto al contributo di mantenimento dell'altro coniuge, disposto *ex art.* 156 c.c., integra gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p. solo se ciò abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza in capo all'obbligato. Inoltre, ai sensi dell'art. 570, comma 3, c.p., il reato è perseguibile d'ufficio se è commesso con riguardo all'assegno disposto per il mantenimento dei figli minori; è perseguibile a querela di parte se riguarda il contributo di mantenimento disposto a favore dell'altro coniuge. Quanto agli assegni scaturenti dall'accordo sancito in sede di separazione consensuale, avendo essi la loro base normativa nell'art. 158 c.c., non toccato dalla l. n. 54/2006, pare debbano ancor oggi essere interamente ricondotti al solo art. 570 c.p., ed al riduttivo grado di protezione che esso riesce ad offrire.

Molto più semplice la situazione nel divorzio, anche se qui il gioco dei rinvii reciproci tra le varie norme dà luogo ad un effetto un po' surreale. L'art. 12-*sexies* l. div.(91), lo si è già visto, è chiarissimo nel configurare come reato il semplice inadempimento del c.d. assegno divorzile (tanto di quello *ex art.* 5 disposto per il mantenimento dell'altro coniuge che di quello *ex art.* 6 disposto per il mantenimento dei figli)(92). Vi è però da notare che l'art. 12-*sexies* l. div. è richiamato dal già menzionato art. 3 della l. n. 54/2006, il quale, a sua volta, è dichiarato applicabile al divorzio dal successivo art. 4, in una singolare circolarità di rinvii che non lascia facilmente intendere se la fattispecie penalistica tragga la sua fonte dall'art. 12-*sexies* direttamente, ovvero dall'art. 12-*sexies* in quanto richiamato dall'art. 4 della l. n. 54/2006 (sul piano strettamente formale è forse quest'ultima la soluzione più corretta, in quanto l'art. 4 della l. n. 54/2006 è norma sopravvenuta rispetto all'art. 12-*sexies*). Il problema, di sicuro rilievo tecnico, ha fortunatamente poche ricadute pratiche perché, qualunque sia la soluzione prescelta, la norma incriminatrice rimane l'art. 12-*sexies* l. div. per cui, in questa sede, non occorre indugiarvi oltre.

Anche in regime di divorzio, stante il richiamo all'apparato sanzionatorio di cui all'art. 570 c.p., riterrei che il reato sia perseguibile d'ufficio se concerne l'assegno previsto per il mantenimento dei figli minori (art. 6 l. div.); sia, invece, perseguibile a querela di parte se riguarda l'assegno di mantenimento dell'altro coniuge(93).

Molto delicata e di importante rilievo pratico, infine, è la questione della tutela penale degli assegni di mantenimento disposti in via temporanea ed urgente con l'ordinanza presidenziale, tanto nella separazione che nel divorzio.

Direi che, con relativa linearità, si possa sostenere che gli assegni aventi ad oggetto il contributo di mantenimento per il figlio minore rientrano nella fattispecie di reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. La norma punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza "ai discendenti" e non v'è dubbio, mi sembra, che un simile effetto possa conseguire anche al mancato o tardivo versamento di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, tanto in sede di separazione(94) che in sede di divorzio.

Quanto all'assegno relativo al mantenimento dell'altro coniuge, la disciplina, con riguardo all'ordinanza presidenziale, non può che risultare differenziata nella separazione e nel divorzio. Nella prima l'eventuale inadempienza degli obblighi economici ricade anch'essa nella previsione di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. in considerazione del fatto che la norma punisce colui che fa mancare i mezzi di sussistenza al "coniuge"; nel divorzio, invece, una simile possibilità si verifica solo se nelle more del processo le parti non abbiano perso lo *status* di coniuge per via dell'emissione di una sentenza non definitiva di divorzio(95).

Un ultimo rapidissimo cenno merita la posizione dei figli naturali. Darei per scontato che ad essi sia estensibile la tutela offerta dall'art. 570, comma 2, c.p., visto che la norma, come ormai notato più volte, si riferisce, senza ulteriori specificazioni, ai "discendenti". Oggi forse, però, è possibile che gli stessi possano beneficiare della più solida protezione consentita dall'art. 12-*sexies* l. div., dato che il richiamo a questa norma, contenuto nell'art. 3 della l. n. 54/2006, è esplicitamente esteso anche "ai figli di genitori non coniugati" dal successivo art. 4, comma 2 (vedilo trascritto sopra).  
6. Secondo un'opinione che riscuote alcuni consensi anche nelle prassi operative dei nostri Tribunali, l'art. 337 c.c. attribuirebbe anche al giudice tutelare funzioni latamente esecutive dei provvedimenti giudiziari in materia di famiglia(96).

In realtà, tale disposizione, così com'è testualmente formulata, non sembra affatto attribuire al giudice tutelare, né poteri attuativi di provvedimenti resi in altra sede, né, tanto meno, poteri di revoca o modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori(97). Semplicemente l'art. 337 c.c. assegna al giudice tutelare il dovere ("deve" recita la norma) di "vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni". In questo senso, peraltro, è giustamente orientata la prevalente dottrina e giurisprudenza(98).

Ed anzi, penso che tale orientamento vada osservato in modo molto rigoroso, da un lato perché oggi il legislatore, con l'introduzione dell'art. 709-*ter* c.p.c., ha indicato in modo molto chiaro qual è la via da seguire per attuare coattivamente i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli (v. *supra*, n. 3.1); dall'altro perché il potere di ricorrere alla forza coercitiva dello Stato non può essere ricavato in via puramente interpretativa (come sarebbe nel caso dell'art. 337 c.c.), ma deve essere espressamente attribuito dalla legge all'organo che ne fa uso(99).

Ciò posto, è obiettivamente difficile comprendere in che cosa possa sostanziarsi il potere di mera vigilanza attribuito ad un organo giudiziario.

Sul piano casistico si può osservare che la giurisprudenza ha da tempo individuato alcune ipotesi di intervento del giudice tutelare riconducibili alle funzioni attribuitegli dall'art. 337 c.c., quali, ad esempio, l'autorizzazione al rilascio del passaporto(100), o l'individuazione delle modalità concrete di esercizio del diritto di visita laddove siano state solo genericamente fissate nel provvedimento di affidamento (ad esempio, la precisazione dei giorni della settimana o degli orari in cui il genitore non affidatario può frequentare i figli minori)(101). Se però si cerca di qualificare in termini più generali la funzione e la portata del potere riconosciuto al giudice tutelare dall'art. 337 c.c., ci si imbatte in una difficoltà quasi insormontabile, al punto da dover giungere, a mio avviso, alla conclusione che l'art. 337 c.c. è norma ambigua e di discutibile utilità pratica, di cui, forse, sarebbe auspicabile la desuetudine applicativa.

7. Se qualche conclusione si vuol trarre da questa indagine sui mezzi di esecuzione coattiva nel campo del diritto di famiglia, direi che il dato che più di ogni altro balza agli occhi è l'estrema frammentazione ed atomizzazione della disciplina. Nell'intervento legislativo, se considerato globalmente, non è mancata la consapevolezza che gli obblighi ed i diritti che popolano questo settore dell'ordinamento possono a tutti gli effetti considerarsi posizioni soggettive sensibili, le quali, proprio per questa ragione, meritano di essere maggiormente presidiate. Né è mancato lo sforzo, sia pur un po' altalenante, di predisporre mezzi di tutela esecutiva specifici ed appropriati. Ciò che, però, ha rischiato, e rischia, di vanificare tale sforzo, è la tecnica legislativa utilizzata: tanti

piccoli interventi settoriali, con misure spesso simili, ma mai uguali, anziché un reale riordino della materia associato ad una disciplina processuale ed esecutiva unitaria valevole indistintamente per tutte le situazioni omogenee bisognose di forme di tutela privilegiata.

Il risultato pratico è che sovente gli strumenti esecutivi, che pure ci sono, non sono conosciuti a sufficienza nemmeno dagli addetti ai lavori, ed il loro funzionamento è spesso intralciato da problemi di coordinamento e difficoltà interpretative di vario genere.

Ora, se certamente dottrina e giurisprudenza in questi anni si sono impegnate ad elaborare ricostruzioni volte a favorire una più organica e coerente sistemazione di queste problematiche, ed anche queste pagine avrebbero l'ambizione di offrire un modesto contributo in tale direzione, non v'è dubbio che il passo decisivo debba essere compiuto in sede legislativa, con un'ampia rivisitazione della materia tutta tesa verso la semplificazione e la creazione di istituti e dispositivi processuali ben disciplinati e di applicazione generale.

(\*) Con alcune modifiche il presente saggio è destinato alla pubblicazione anche in *I nuovi processi di separazione e di divorzio*, a cura di A. GRAZIOSI, Torino, 2008.

(1) In arg. DANОВI, *L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento e alla consegna dei minori tra diritto vigente e prospettive di riforma*, in questa *Rivista*, 2002, 531 ss., il quale, proprio per tale ragione, giustamente sottolinea che in questo campo sia più opportuno parlare di attuazione e non di esecuzione dei provvedimenti del giudice.

(2) Che in una prospettiva *de iure condendo* il ricorso all'esecuzione indiretta sia il mezzo più adeguato per assicurare l'attuazione coattiva degli obblighi non patrimoniali in campo familiare (ma non solo) era ed è asserzione praticamente unanime in dottrina; in termini si vedano gli autorevoli contributi di CARPI, *Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 110 ss.; e PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1990, V, 1 ss. In generale sulle misure coercitive indirette v. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, *passim*; COLESANTI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 601 ss.; FRIGNANI, *Le penalità di mora e le "astreintes" nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 506 ss.; più di recente, anche per un aggiornato inquadramento del problema, v. VULLO, *L'esecuzione indiretta in Italia, Francia e Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 727 ss.

(3) Per tutti v. ad esempio MINNECI, *L'esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in questa *Rivista*, 1995, 770 ss.

(4) Pret. Nardò 18 agosto 1981, in *Giur. merito*, 1982, I, 1145, con nota di MEZZANOTTE, *Esecuzione forzata del provvedimento relativo all'affidamento della prole*; Pret. Roma 5 agosto 1981, *ivi*, 1982, 544, con nota di PAPI, *Ancora sull'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna*.

(5) Pret. Milano (giudice tutelare) 8 agosto 1986, in questa *Rivista*, 1986, 1172 ss.; Pret. Padova 20 novembre 1995, in *Fam. dir.*, 1996, 269, con nota di VULLO, *Ancora sull'attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori*; Pret. Roma 5 agosto 1981, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 301 ss., con nota di VACCARELLA; Pret. Roma 29 ottobre 1968, in *Giust. civ.*, 1969, I, 767 ss. Sul punto v. comunque quanto più ampiamente si osserverà *infra*, § 6.

(6) MONTESANO, voce *Esecuzione specifica*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 533.

(7) In arg. v. VACCARELLA, *Problemi vecchi e nuovi dell'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna dei minori*, in *Studi in onore di Carnacini*, II, Milano, 1984, 1509 ss.; CARPI, *Il giudice civile e i conflitti in materia di famiglia*, *ibidem*, 115 ss.; SACCHETTI, *L'esecuzione dei provvedimenti civili riguardanti i minori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 276 ss.; FORNACIARI, *L'attuazione dell'obbligo di consegna di minori*, Milano, 1991, *passim*; MALAGÙ, *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, Milano, 1986, 89 ss.; DOGLIOTTI,  *Oggetto o soggetto di diritto nell'esecuzione dei provvedimenti di affidamento?*, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 183 ss.; SPINA, *L'esecuzione dei provvedimenti presidenziali di affidamento della prole nel giudizio di separazione personale dei coniugi*, in questa *Rivista*, 1986, 332 ss.; ZAZZERA, *In tema di esecuzione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole*, in *Dir. e giur.*, 1974, 148 ss.; VITALI, *Esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in *Giust. civ.*, 1982, II, 336 ss.; CARPI-GRAZIOSI, voce *Procedimenti in tema di famiglia*, in *Dig. disc. priv.*, XIV, Torino, 1996, 550 ss.; FARINA, *L'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna dei minori*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 259 ss.; POMODORO, *Riflessioni sull'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i minori*, in *Min. giust.*, 1997, fasc. 3, 71 ss.; OCCHIOGROSSO, *Quale giudice per quale esecuzione*, *ibidem*, 1997, fasc. 3, 48 ss.; DANОВI, *op. cit.*, 530 ss.; TOMMASEO, *L'attuale panorama normativo sull'esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia e di minori*, in *Studium iuris*, 2004, 1529 ss.

(8) Questa tesi, certamente minoritaria, fu sostenuta, tra gli altri, da CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, III, Roma, 1951, 178; e ora da FORNACIARI, *op. cit.*, 163 ss.

(9) Cfr. DANОВI, *op. cit.*, 535 ss.

(10) Cfr. Trib. Milano 30 giugno 1958, in *Foro pad.*, 1958, I, 1220; Pret. Sampierdarena 21 luglio 1966, in *Foro it.*, 1967, 273; App. Palermo 21 marzo 1990, in *Temi siciliana*, 1990, 31 ss.; Pret. Parma 3 aprile 1984, in questa *Rivista*, 1984, 671 ss.; in dottrina v. LUISO, voce *Esecuzione forzata in forma specifica*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma, 1989, 18; MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 768; DANОВI, *op. cit.*, 538; più di recente v. anche Pret. Agrigento 1° giugno 1996, in questa *Rivista*, 1998, 161 ss., ove si è esclusa la possibilità di ricorrere all'art. 612 c.p.c. quando si tratti di portare ad esecuzione un provvedimento emesso all'estero.

(11) Sulla necessità di affermare definitivamente l'idea che un minore può essere concepito solo ed esclusivamente come soggetto e non come oggetto di diritto, v. ampiamente BESSONE, *Rapporti etico-sociali, artt. 29-31 Cost.*, in *Comm. Cost.*, a cura di BRANCA, Bologna-Roma, 1976, 86; ID., *Il ruolo istituzionale della famiglia*, in *Lettere di diritto civile*, a cura di ZATTI-ALPA, Padova, 1990, 255 ss.; GALANTI, *I diritti dei minori e la Costituzione*, in questa *Rivista*, 1978, 673 ss.

(12) PROTO PISANI, *Su alcuni problemi attuali del processo familiare*, in *Foro it.*, 2004, I, 2537; sia pur in modo più problematico, così anche TOMMASEO, *op. cit.*, 1533.

(13) Critici su questa disposizione, tra gli altri, CIPRIANI-QUADRI, *La nuova legge sul divorzio*, II, Napoli, 1988, 136; FORNACIARI, *op. cit.*, 233; non a caso, peraltro, la giurisprudenza tende a ricondurre il coinvolgimento del giudice

tutelare nell'ambito dei suoi poteri di mera vigilanza ex art. 337 c.c. (così Pret. Roma 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1999, 198 ss.).

(14) Sull'operatività delle garanzie processuali fissate dall'art. 111 Cost. anche nel processo esecutivo v. CARPI, *Riflessioni sui rapporti fra l'art. 111 Cost. ed il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 381 ss.

(15) La si veda pubblicata in *Giust. civ.*, 1981, I, 311, con nota di FINOCCHIARO, *Esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento della prole*; in *Foro it.*, 1980, I, 2707, con nota di PROTO PISANI; in *Riv. dir. proc.*, 1982, 336, con nota di SILVESTRI, *Sull'attuazione coattiva dell'affidamento della prole*; in precedenza si v. Cass. 15 gennaio 1979 n. 292, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1246, con nota di FRANCHI, *Sull'esecuzione per consegna del minore*; nonché Cass. 1° dicembre 1966 n. 2823, in *Foro it.*, 1967, I, 273 ss.

(16) TOMMASEO, *op. cit.*, 1532.

(17) In tal senso Cass. 12 novembre 1984 n. 5696; App. Palermo 20 aprile 1990, in questa *Rivista*, 1990, 1187; Trib. Roma 8 aprile 1988, in *Foro it.*, 1990, I, 1392 ss.; Cass. 15 dicembre 1982 n. 6912, con espresso riferimento anche all'attuazione coattiva del c.d. diritto di visita. Un cenno va riservato anche alla posizione della Consulta, che, nella ordinanza Corte cost. 2 marzo 1987 n. 68, in *Foro it.*, 1987, I, 2913 ss., ha sostanzialmente avallato l'orientamento della Cassazione, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., nella parte in cui non esclude la propria applicabilità all'esecuzione forzata relativa ad obblighi di fare nascenti da provvedimenti adottati in tema di affidamento di figli minori, in caso di precisa e cosciente opposizione del minore; l'ordinanza di rimessione fu Pret. Fondo 13 ottobre 1981, in *Foro it.*, 1982, I, 2690 ss.

(18) Rilievi critici su questo orientamento sono espressi da VACCARELLA, *op. cit.*, 1518; SACCHETTI, *op. cit.*, 279; oltre che, da ultimo, da FORNACIARI, *op. cit.*, 212.

(19) In tal senso vedi, ad esempio, Pret. Parma 3 aprile 1984, in questa *Rivista*, 1984, 671; e in *Giur. merito*, 1985, 1100, con nota di ODDI, *L'esecuzione coattiva ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo di consegnare il minore contro la volontà di quest'ultimo*, ove il giudice dell'esecuzione dichiara che, quando in sede esecutiva venga riscontrato il fermo rifiuto del minore di essere affidato al genitore indicato dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve sospendere il processo e rimettere la questione al giudice della cognizione; Pret. Palermo 16 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1988, 1057 ss., ove il giudice dell'esecuzione dichiara l'incoercibilità degli obblighi di fare riguardanti la consegna di minori, allorché risulti provato che la separazione dei minori dai precedenti affidatari di fatto provocherebbe loro danni gravissimi sul piano dell'equilibrio psicofisico; Pret. Milano (giudice tutelare) 8 agosto 1986, in questa *Rivista*, 1986, 1172 ss., ove il giudice tutelare si dichiara competente a provvedere all'esecuzione coattiva di un provvedimento di affidamento del minore; Pret. Nardò 18 agosto 1981, *cit.*, ove il giudice dell'esecuzione, dopo aver interrogato le minori e aver appurato che esse rifiutavano di andare a vivere con la madre, pur essendo state alla stessa affidate in sede di separazione giudiziale, dichiara l'inapplicabilità alla fattispecie tanto della procedura ex art. 612 c.p.c., che di quella ex art. 605 c.p.c.

(20) Per il vero, il Supremo Collegio ha anche avuto modo di affermare che il c.d. diritto di visita può essere attuato coattivamente nelle forme dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (Cass. 15 dicembre 1982 n. 6912); ma sul piano pratico non è dato comprendere come ciò possa avvenire.

(21) Tra i primi commenti a questa disposizione v. FERRANDO, *Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 594.

(22) Che questa sia la caratteristica che contraddistingue le misure coercitive indirette, intese come strumento di attuazione delle obbligazioni infungibili o comunque non eseguibili tramite la tecnica della sostituzione nelle forme regolate dal libro terzo del c.p.c., è affermazione costante in dottrina, per tutti, v. PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1165 ss.; *Id.*, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 620 ss.

(23) Tra i contributi meno recenti v. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, *passim*; COLESANTI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 601 ss.; FRIGNANI, *Le penalità di mora e le "astreintes" nei diritti che si ispirano al modello francese*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 506 ss.; più di recente, anche per un aggiornato inquadramento del problema, v. VULLO, *L'esecuzione indiretta in Italia, Francia e Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 727 ss.

(24) In particolar modo v. CARPI, *Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 110 ss.; PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1990, V, 1 ss.; DANOVI, *op. cit.*, 550.

(25) Giustamente critico sull'uso del potere di modifica in termini puramente sanzionatori, DE MARZO, *L'affidamento condiviso, profili sostanziali*, in *Foro it.*, 2006, V, 95.

(26) Si è giustamente parlato di una previsione "che potrebbe scopercchiare, nel processo, una sorta di vaso di Pandora": così MARTINELLI-MAZZA GALANTI, *La nuova disciplina dell'affidamento condiviso: una legge improvvisata e approssimativa*, in *Quest. giust.*, 2006, 464.

(27) Cfr. Trib. Bologna 12 aprile 2007, in *Fam. e min.*, 2007, fasc. 6, 77.

(28) Cfr. Trib. Termini Imerese 12 luglio 2006, in *Foro it.*, 2006, I, 3243.

(29) Di diverso avviso SCACCHETTI, *Le nuove norme in materia di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare*, in *Riv. AIAF*, 2006, fasc. 3, 28 ss.; *Id.*, *Affido condiviso: i nodi da sciogliere*, in *D&G*, n. 38/2006, 113 ss.

(30) DE MARZO, *op. cit.*, 95, il quale, sia pur dubitativamente, sembra ammettere la condanna risarcitoria d'ufficio anche nel caso in cui venga pronunciata a favore del figlio minore, sul presupposto che quest'ultimo, non essendo parte processuale, non potrebbe proporre la relativa domanda; l'argomento, in realtà, prova troppo, perché, se fosse fondato, il Tribunale non potrebbe emettere nemmeno tutti gli altri provvedimenti relativi ai minori generalmente contenuti nelle sentenze di separazione e di divorzio. Più realisticamente si potrebbe pervenire a questa medesima conclusione, notando che il Tribunale nei nostri processi è svincolato dal principio della domanda con riguardo all'emanazione dei provvedimenti di affidamento della prole (nuovo art. 155, comma 2, c.c. e art. 6, comma 9, l. div.). Nemmeno questo argomento, però, mi sembra dotato della necessaria tenuta, perché l'officiosità riconosciuta al giudice nell'esercizio di quei poteri non può *sic et simpliciter* essere allargata all'esercizio di un potere tutt'affatto diverso, quale è quello di irrogare le sanzioni di cui all'art. 709-ter c.p.c.; in arg. v. anche TOMMASEO, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso*: b) *profili processuali*, in *Fam. dir.*, 2006, 190, ove viene ammessa l'irrogabilità d'ufficio delle sole sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 709-ter c.p.c.

(31) In tal senso, come si è visto sopra, ci si è orientati solo di recente con l'introduzione del nuovo art. 709-ter, comma 2, c.p.c., il cui ambito di applicazione potrebbe non escludere gli obblighi di natura patrimoniale (v. *supra*, § 3.1).

(32) Sul quale v. *infra*, § 5.

(33) In generale su questi strumenti ACONE, *La tutela dei crediti di mantenimento*, Napoli, 1985, *passim*; CARPI, *Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 207 ss.

(34) Basti qui il riferimento, in tal senso, al classicissimo studio di CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 37.

(35) Cfr. CARPI, *op. ult. cit.*, 215.

(36) Cass. 29 novembre 1985 n. 5948, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1681 ss.; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 242 ss., con nota di ZATTI, ove, tra l'altro, si sottolinea che tale sequestro "è concesso esclusivamente per garantire l'adempimento degli obblighi di contribuzione previsti dagli artt. 143 e 147 c.c. e non può mai essere autorizzato allo scopo di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nascenti dalla sentenza di separazione in quanto presuppone una situazione anteriore ad un qualsiasi provvedimento o atto che legittimi la cessazione della convivenza, ed è destinato a perdere efficacia a seguito di proposizione di domanda di separazione, che realizza una giusta causa di allontanamento"; nella stessa sentenza, inoltre, si precisa che l'art. 146, comma 3, c.c. "non è invocabile per la concessione di sequestro conservativo a garanzia del diverso obbligo di mantenimento fra coniugi separati, la quale resta soggetta agli ordinari requisiti fissati dall'art. 671 c.p.c."

(37) V. Trib. Firenze 13 marzo 1996, in *Toscana giur.*, 1997, 393 ss., secondo cui "Lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 148 c.c. è utilizzabile al fine di ottenere la condanna degli ascendenti, legittimi o naturali, dei genitori privi dei mezzi economici necessari per mantenere i propri figli, siano questi ultimi figli legittimi ovvero naturali"; si è peraltro anche sottolineato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori: sicché, se uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; solo nel caso in cui il genitore direttamente obbligato non abbia i mezzi sufficienti per adempiere, gli ascendenti saranno chiamati a contribuire se anche l'altro genitore non sia in grado di provvedervi integralmente, con conseguente applicabilità, anche nei confronti degli avi, del procedimento di cui all'art. 148, comma 2, c.c. (Trib. Milano 30 giugno 2000, in *Fam. dir.*, 2001, 534 ss.).

(38) Trib. Firenze 13 marzo 1996, cit.

(39) Trib. Milano 25 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1988, 349 ss.

(40) Va qui precisato che parte della giurisprudenza con interpretazione ardata, ma francamente incompatibile col dato normativo, tende ad ammettere l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 148 c.c. anche nei confronti del solo obbligato, per cui il Presidente del Tribunale potrebbe limitarsi ad emettere un ordine di pagamento di una determinata somma rivolto al coniuge obbligato o agli altri eventuali legittimati passivi: così Trib. Milano 25 giugno 1987, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 830; Trib. Messina 10 maggio 1991, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2899 ss., con nota VITALONE, *L'ambito di applicazione dell'art. 148 c.c.*; Trib. Trieste 21 marzo 2005, in *Fam. pers. succ.*, 2005, I, 326 ss.; Trib. Taranto 4 febbraio 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 1699 ss.; Trib. Ravenna (decr.) 23 maggio 2007, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 753; in senso contrario, peraltro, v. Trib. Torino 3 marzo 1976, in *Giur. merito*, 1976, I, 277 ss.; Trib. Firenze 31 ottobre 1983, in *Foro it.*, 1984, I, 2351 ss.; Trib. Palermo 28 luglio 1992, in questa *Rivista*, 1993, I, 1131 ss.; Trib. Lecce 10 maggio 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 302 ss.

(41) Sul punto, però, se non altro per ragioni di analogia con gli istituti simili contenuti negli artt. 156 c.c. e 8 l. div. (su cui v. *infra*), non è da escludere la percorribilità di un'interpretazione estensiva che ammetta l'aggregabilità anche di crediti continuativi di altra natura; così CARPI-GRAZIOSI, *op. cit.*, 549.

(42) In termini Trib. Trieste 21 marzo 2005, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 325 ss.; Trib. Foggia 9 agosto 2002, in *Foro it.*, 2004, I, 303 ss.; Trib. Firenze 13 marzo 1996, cit.; Trib. Roma 13 dicembre 1993, in questa *Rivista*, 1994, 1059 ss.

(43) Trib. min. Venezia 27 novembre 1986, in *Giur. merito*, 1989, 639 ss., con nota di MANERA.

(44) In proposito va qui segnalato che è stata dichiarata l'incostituzionalità "dell'art. 8, lett. b), tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 c.c. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli": così Corte cost. 11 giugno 2003 n. 202, in *Giur. it.*, 2003, 2193 ss.

(45) Corte cost. 14 giugno 2002 n. 236, in *Foro it.*, 2003, I, 738 ss.; e in *Corr. giur.*, 2002, 1436, con nota di DANOVÌ, *Decreto ex art. 148 c.c. e ipoteca giudiziale: una tutela "soggettivamente" differenziata; contra*, Trib. Lecce 10 maggio 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 302 ss.

(46) Trib. Potenza 1° febbraio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 1017 ss., con nota di DI BENEDETTO, *Il terzo debitore è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione al decreto ex art. 148 c.c.?*

(47) Cass. 4 dicembre 1999 n. 13579.

(48) Per la dimostrazione di questo assunto sia consentito il rinvio a GRAZIOSI, *La sentenza di divorzio*, Milano, 1997, 133 ss.

(49) SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, Milano, 1996, 355; FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, Milano, 1984, 652; per dare un senso ed un'effettiva utilità alla norma la si potrebbe considerare riferita anche alla sentenza non definitiva di separazione oggi espressamente prevista dall'art. 709-bis c.p.c., la quale, non contenendo alcuna pronuncia di condanna, non sarebbe di per sé, ex art. 2818 c.c., titolo sufficiente all'iscrizione di ipoteca (per la dimostrazione che la sentenza parziale di divorzio, in quanto equiparabile alla condanna generica ex art. 278, comma 1, c.p.c., è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia del solo assegno relativo al contributo di mantenimento dei figli, sia consentito il rinvio a GRAZIOSI, *La sentenza di divorzio*, cit., 198 ss.).

(50) La si veda pubblicata in *Giust. civ.*, 1988, I, 879 ss.

(51) L'alternatività posta nel testo dipende dal fatto che, come noto, se prima della l. n. 54/2006 era pacifico che i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli naturali fossero di competenza del Tribunale ordinario, in virtù del combinato disposto degli artt. 261 e 148 c.c., oggi la questione del riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni è oggetto di vivaci dispute dottrinali e giurisprudenziali; in arg. è qui sufficiente richiamare, per un verso, Cass. 3 aprile 2007 n. 8362, in *Guida al diritto*, 2007, fasc. 15, 28 ss., che attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza sulle domande relative al mantenimento dei figli naturali; e, per altro verso, anche per la compiuta ricostruzione dei termini del problema, DANOVÌ, *I provvedimenti a tutela dei figli minori dopo la l. 8 febbraio 2006 n. 54*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1007 ss.

(52) In arg. per completezza val forse la pena di richiamare Corte cost. 21 ottobre 2005 n. 394, in *Corr. giur.*, 2005, 1675 ss., che, con pronuncia interpretativa di rigetto, ha ammesso il diritto del genitore affidatario di prole naturale di ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa in cui viveva la famiglia di fatto prima della cessazione della relazione tra i due genitori.

(53) In arg. è il caso di segnalare che, secondo Cass. 15 novembre 1989 n. 4861, "l'art. 156, comma 6, c.c., nell'accordare al giudice il potere di disporre, su richiesta dell'avente diritto, il sequestro di parte dei beni dell'obbligato all'assegno di mantenimento, subordina la relativa facoltà all'inadempienza di detto obbligato, ma non richiede anche la gravità dell'inadempimento o l'intento di sottrarre quei beni, e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire altra analoga garanzia attraverso iscrizione d'ipoteca".

(54) Cfr. ACONE, *op. cit.*, 53 ss.; CARPI, *op. ult. cit.*, 219; CARPI-GRAZIOSI, *op. cit.*, 548; VULLO, *Inapplicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme ai provvedimenti ex art. 156, comma 6, c.c.*, in *Fam. e dir.*, 1995, 370; CANTILLO-SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 2003, 473 ss.; *contra*, MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, Torino, 1999, III, 385; DE SANTIS, *Il "sequestro" di parte dei beni del coniuge ex art. 156, comma 6, c.c.: natura della tutela e problematica dei controlli*, in *Corr. giur.*, 2004, 269.

(55) Di recente, tra le tante, Cass. 28 maggio 2004 n. 10273.

(56) Cass. 4 dicembre 1999 n. 13579; Trib. Genova 14 agosto 1984, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2553 ss.

(57) Trib. Messina 7 maggio 1993, in *Foro it.*, 1993, I, 1989 ss.; Trib. Catania 23 aprile 1993, in questa *Rivista*, 1994, 217 ss., con nota di BONGIORNO-ZIINO, *Note sulla competenza a disporre il sequestro ex art. 156 c.c. dopo la l. n. 353/1990*; Trib. Monza 27 ottobre 1989, in *Giust. civ.*, 1990, I, 475 ss.

(58) Cass. 19 febbraio 2003 n. 2479, in *Foro it.*, 2004, I, 830 ss., con nota di CAPORUSSO, *Sequestro dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ricorso per Cassazione*.

(59) Cfr. Cass. 5 febbraio 1988 n. 1261, in *Corr. giur.*, 1988, 612 ss., con nota di CATALANO; nonché Cass. 30 gennaio 1992 n. 961; e Trib. Monza 27 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 1726 ss., con nota di BRILLI; App. Genova 18 ottobre 1985, in *Nuova giur. civ.*, 1986, I, 603, con nota di ROTA; in dottrina CARPI-GRAZIOSI, *op. cit.*, 548; CIPRIANI, *Il giudice istruttore e la competenza a provvedere ex art. 156, comma 6, c.c.*, il quale, però, limita la possibilità di ricorrere al procedimento camerale ai soli casi in cui si chiedi tutela dell'assegno disposto per il mantenimento dei figli.

(60) Cass. 19 febbraio 2003 n. 2479, cit.

(61) Cass. 11 ottobre 1983 n. 5887, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 237 ss.

(62) Vedila in questa *Rivista*, 1987, 518 ss.

(63) Vedila in *Foro it.*, 1996, I, 3603 ss., con nota di CIPRIANI, *Il giudice istruttore e la competenza*, cit.

(64) Trib. Foggia 12 giugno 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 2054 ss., con nota di CEA, *Due sequestri speciali e il reclamo cautelare*, nella quale si esclude la possibilità di ricorrere al reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. Cfr. Trib. Milano 21 luglio 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 878 ss., con nota di VULLO, *Sulla competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del Tribunale e sull'applicabilità della nuova disciplina cautelare uniforme al sequestro ex art. 156, comma 6, c.c.*; *contra*, Trib. Cagliari 21 maggio 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2285 ss.

(65) Cass. 28 gennaio 2000 n. 944, in *Fam. dir.*, 2000, 222 ss., con nota di LENA.

(66) La si veda pubblicata in *Foro it.*, 1998, I, 3074 ss.; per un commento a tale importante pronuncia sia consentito il rinvio a GRAZIOSI, *Anche i figli naturali possono fruire del sequestro ex art. 156, comma 6, c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 291 ss.

(67) Com'è facile notare, diversamente dall'art. 148 c.c., la norma qui non fa riferimento a redditi del terzo, ma a somme di denaro. Da ciò è facile dedurre che il provvedimento ex art. 156 c.c. può riguardare qualsiasi obbligazione periodica del terzo: in termini si v., ad esempio, Cass. 23 dicembre 1992 n. 13630, che ne ha riconosciuto l'ammissibilità con riguardo a debiti pensionistici.

(68) Cass. 23 agosto 1993 n. 8871, in *Arch. civ.*, 1993, 1261 ss.; in proposito si è, tra l'altro, chiarito che "Il limite massimo della metà della retribuzione, previsto dall'art. 545, comma 3, c.p.c. per il caso di concorso di più pignoramenti, si applica anche al caso della concorrenza con un precedente ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6 c.c.", così Trib. Milano 22 maggio 2001, in *Riv. es. forz.*, 2002, 503, con nota di DANOVÌ, *Natura dell'ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c. e applicabilità ad esso dei limiti alla pignorabilità dei crediti*; nello stesso senso si era già espresso anche Trib. Modena 5 febbraio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, 165, con nota di DE MARZO.

(69) Per l'esclusione della natura cautelare v. Trib. Modena 13 aprile 1995, in *Fam. dir.*, 1995, 367 ss., con nota di VULLO, *Inapplicabilità della nuova disciplina*, cit.; per un'affermazione giurisprudenziale della natura cautelare v. Pret. Venezia 24 aprile 1992, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 379 ss.

(70) Cfr. App. Napoli 28 dicembre 1984, in *Dir. e giur.*, 1985, 727 ss.; si è tuttavia precisato che l'ordine di pagamento al terzo può essere contenuto anche nella sentenza di separazione, se nel corso del giudizio il coniuge obbligato si è reso inadempiente rispetto all'ordinanza presidenziale: in tal senso cfr. Cass. 9 dicembre 1983 n. 7303, in *Foro it.*, 1984, I, 419 ss.

(71) In giurisprudenza si è peraltro rilevato, giustamente, che l'ordine di pagamento al terzo ex art. 156, comma 6, c.c. può essere pronunciato anche in presenza di reiterati ritardi o adempimenti parziali, che appaiano idonei a frustrare le finalità dell'assegno di mantenimento e a mettere in dubbio l'esattezza e regolarità dei futuri adempimenti da parte dell'obbligato: così Cass. 6 novembre 2006 n. 23668, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 682, con nota di SEVERI, *L'art. 156, comma 6, c.c. e l'inesatto o tardivo adempimento da parte dell'obbligato*.

(72) Va qui segnalato per completezza che recenti pronunce hanno stabilito che quando il Tribunale accoglie l'istanza, può anche ordinare al terzo il versamento all'avente diritto dell'intera somma dovuta dal terzo: così Cass. 2 dicembre 1998 n. 12204. Si tratta di un orientamento non del tutto condivisibile, perché rischia di creare indebite sovrapposizioni tra lo strumento qui in esame ed il pignoramento presso terzo ex art. 543 ss. c.p.c.

(73) Vedila pubblicata in questa *Rivista*, 1983, 441 ss.

(74) Vedila pubblicata in questa *Rivista*, 1994, 1191 ss.

(75) Va tuttavia precisato che sotto questo particolare profilo i figli naturali non sono del tutto sprovvisti di un mezzo di tutela specifico, giacché, come si è visto sopra (vedi § 4.1, spec. note 40 e 41), la giurisprudenza tende a riconoscere che il sistema di distrazione del reddito previsto dall'art. 148 c.c. per i soli figli legittimi sia utilizzabile anche a beneficio figli nati fuori dal matrimonio.

(76) Cfr. Trib. Verona 17 novembre 1993, in *Giur. merito*, 1994, 859 ss.

(77) V. *supra*, § 4.2.

(78) In arg. v. Trib. Messina 24 aprile 1997, in *Fam. dir.*, 1998, 265 ss., con nota di CARRATTA, *Provvedimenti presidenziali nel divorzio e ordine di pagamento diretto*, la quale, con motivazione non del tutto persuasiva, ammette che il giudice istruttore nel processo di divorzio possa emettere un ordine di pagamento nei confronti del terzo ex art. 156, comma 6, c.c.; v. anche Trib. Verona 17 novembre 1993, cit.

(79) V. *supra*, § 4.2.

(80) Sulle azioni dirette v. per tutti BALENA, *Contributo allo studio delle azioni dirette*, Bari, 1990, *passim*, spec. con riferimento ai temi qui affrontati, 350 ss.

(81) Su questo particolare meccanismo v. FEOLA, *Le garanzie dell'assegno post-matrimoniale*, in BONILINI-TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*, Milano, 1997, 679 ss.

(82) Cfr. CARRATTA, *Provvedimenti presidenziali nel divorzio e ordine di pagamento diretto*, in *Fam. e dir.*, 1998, 268 ss.; *contra*, SERVETTI, *Garanzie patrimoniali dei provvedimenti economici nella separazione e nel divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1994, 91 ss., spec. p. 98 ss.; ed anche, se pur implicitamente, Trib. Milano, ord. 5 dicembre 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 2050 ss.

(83) ACONE, in *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, Commentario a cura di LIPARI, in *Nuove leggi civ.*, 1987, 996; QUADRI, *La nuova legge sul divorzio*, I, Napoli, 1987, 192 ss.; BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda riforma*, Bologna, 1988, 106.

(84) Tale scarsa applicazione dell'azione ex art. 8 l. div. dipende, in certa misura, anche dal fatto che ormai in Italia i lavoratori dipendenti, soprattutto a tempo indeterminato, sono sempre meno, ed inoltre accade sovente che dopo la separazione molti di loro si licenziano, o modificano ad arte la forma esteriore del rapporto di lavoro, al solo fine di non esporsi a questi più penetranti strumenti esecutivi.

(85) Di ciò si trova eco ad esempio in Cass., sez. VI, 25 marzo 2004 (Gonzato), in *Rep. Foro it.*, voce *Assistenza familiare*, n. 6.

(86) LARIZZA, *Violazione degli obblighi di assistenza familiare: i limiti della tutela penale*, in *Cass. pen.*, 1997, 2723 ss.; PITTARO, *Sul delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in *Fam. e dir.*, 1995, 581 ss.; cui si aggiunge, più in generale, PISAPIA, voce *Reati contro la famiglia*, in *Noviss. Dig. it.*, App. III, Torino, 1982, 75 ss.

(87) Cass. 7 aprile 1981, in *Riv. pen.*, 1982, 319 ss.; si è inoltre precisato in Cass. 29 novembre 1985, in *Riv. pen.*, 1986, 1088 ss., che, agli effetti della commissione del reato, "l'incapacità economica dell'obbligato ad adempiere a quanto dovuto e stabilito in sede di separazione a favore dell'altro coniuge e del figlio è rilevante solo se non sia volontariamente determinata"; Cass., sez. VI, 5 marzo 2003, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1507 ss., con nota di RANZATTO.

(88) Cass., sez. VI, 8 luglio 2004, in *Dir. e giust.*, 2004, fasc. 37, 78 ss., con nota di PEZZELLA, ove si è affermato che "La mancata o ridotta corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione non integra di per sé gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p., essendo necessaria la prova che, in ragione di tale omissione o riduzione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto"; in termini anche Cass., sez. VI, 14 giugno 1996, in *Cass. pen.*, 1997, 1024 ss.; inoltre nella stessa pronuncia si è precisato che i mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 c.p. "non si identificano con il concetto civilistico di alimenti, ma vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita".

(89) V. Corte cost. 31 luglio 1989 n. 472, in *Cons. Stato*, 1989, II, 1097 ss., ove si è affermato che "rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire una diversità di regolamentazione della tutela penale dei crediti, spettanti in caso di divorzio, e della tutela penale dei crediti, spettanti in caso di separazione personale, stante la diversità della situazione giuridica del divorziato e di quella del coniuge separato; pertanto, l'art. 12-*sexies* l. 1° dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21 l. 6 marzo 1987 n. 74, non è in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che il divorziato è senz'altro perseguibile, quando non adempia all'obbligo del pagamento dell'assegno di divorzio, mentre il coniuge separato è perseguibile ai sensi dell'art. 570 c.p., solo se abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge, cui la separazione non sia stata addebitata"; cui *adde* in senso del tutto analogo Cass., sez. VI, 13 marzo 2000, in *Riv. pen.*, 2000, 898 ss.; Cass., sez. VI, 24 novembre 1999.

(90) Così Cass., sez. VI, 31 ottobre 1996, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1111 ss., con nota di ZAGNONI-BONILINI.

(91) Per un commento a questa disposizione v. GIUSTI, in *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, Commentario a cura di LIPARI, in *Nuove leggi civ.*, 1987, 1023 ss.; ed anche, se vuoi, GRAZIOSI, *La sentenza di divorzio*, cit., 201 ss.

(92) Va, in proposito, notato che una parte della giurisprudenza, portando alle estreme conseguenze la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 12-*sexies* e quella di cui all'art. 570 c.p., è giunta, forse eccessivamente, ad affermare che "Il reato di cui all'art. 12-*sexies* l. 1° dicembre 1970 n. 898 è integrato per il solo fatto del mancato versamento dell'assegno stabilito nella sentenza divorzile, sicché qualora il genitore divorziato faccia mancare nel contempo i mezzi di sussistenza al figlio minore è realizzata anche la distinta fattispecie di cui all'art. 570 cpv., n. 2, c.p.": così Cass., sez. VI, 19 maggio 2005.

(93) Cfr. Cass., sez. VI, 2 marzo 2004; *contra*, Cass., sez. VI, 25 settembre 2003.

(94) Cfr. Pret. Dolo 2 febbraio 1989, in *Foro it.*, 1989, II, 493 ss.

(95) In arg. v. Cass., sez. VI, 3 febbraio 1999, che esclude radicalmente l'applicabilità dell'art. 12-*sexies* l. div. agli assegni disposti ex art. 4 l. div. con l'ordinanza presidenziale nell'ambito del processo di divorzio.

(96) Su questa lunghezza d'onda sono, ad esempio, oltre alle pronunce già citate alla nota 5, anche Pret. Bari 14 aprile 1999, in *Fam. dir.*, 1999, 568 ss., secondo cui "Sussiste la competenza del giudice tutelare ex art. 337 c.c. a pronunciare sul ricorso con il quale il genitore separato non affidatario lamenta l'inattuazione, per cause non dipendenti dalla sua volontà, del diritto di visita del figlio minore ed invochi provvedimenti di carattere esecutivo o attuativo, volti a rendere effettivo quel diritto, entro i limiti in cui sia stato riconosciuto e disciplinato dal giudice della separazione; né la stessa viene meno nel caso in cui sopravvenga il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio"; nonché Pret. Roma 11 febbraio 1982, in *Nuovo dir.*, 1982, 393 ss., con nota di LOTITO, secondo cui "Il divieto della madre di minori di consentire rapporti tra gli stessi e gli avi paterni, allorché non trovi nessuna giustificazione, si pone in contrasto con principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'interesse dei minori per un libero svolgimento della loro personalità ed è, quindi, illegittimo; competente ad adottare provvedimenti limitativi della potestà dei genitori è, nel caso di specie, il giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.".

(97) In termini, v. Cass. 3 novembre 2000 n. 14360, in *Fam. dir.*, 2001, 38 ss.; nonché Trib. min. Perugia 29 marzo 1995, in *Rass. giur. umbra*, 1995, 381 ss., secondo cui "Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di divorzio circa l'affidamento dei figli minori, la legge attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull'osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, che sono di competenza del Tribunale ordinario".

(98) V. di recente GATTO, *Ascolto del minore, affidamento, diritto di visita ed esecuzione dei relativi provvedimenti*, in *Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e di divorzio*, Torino, 2007, 266; LENTI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da ZATTI, VI, Milano, 2002, 375.

(99) Questo è il principio su cui si regge, ad esempio, la regola della tassatività dell'elencazione dei titoli esecutivi contenuta nell'art. 474 c.p.c.

(100) Cass. 7 agosto 1990 n. 7957.

(101) Pret. Roma 16 dicembre 1987, in *Foro it.*, 1990, I, 1392 ss., con nota redazionale di CANEVELLI, secondo cui "In ipotesi di disaccordo tra coniugi separati sulle modalità di visita al figlio minore da parte del coniuge non affidatario (al

quale la sentenza di separazione aveva riconosciuto la facoltà di tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana), il giudice tutelare è competente *ex art. 337 c.c.* ad emanare gli opportuni provvedimenti al fine di specificare le condizioni della separazione e di rendere concretamente esercitabile il diritto di frequentazione (nella specie, limitandosi ad indicare in quali giorni della settimana dovessero svolgersi gli incontri con il minore)"; *contra*, peraltro, Trib. Roma 8 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1989, 133 ss.